

COMUNE DI PIEVE DI BONO - PREZZO

(Provincia Autonoma di Trento)



PIANO REGOLATORE GENERALE 2019

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE E RECEPIMENTO PRESCRIZIONI

Al parere di data 17/12/2020 successivo all'adozione definitiva ed al precedente
Verbale di Conferenza Pianificazione n. 30 di data 23/06/2020

Marzo 2021 - Approvazione Giunta Provinciale con modifiche

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
REMO ZULBERTI

692 sez. A . ARCHITETTURA

Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Elaborato di adozione definitiva relativo alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 dd. 03.08.2020, integrato con le modifiche
richieste dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T.
con pareri di data 17.12.2020 e 11.03.2021.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Elsa Masè

<i>Risposte al Parere Tecnico del Servizio Urbanistica del 17 dicembre 2020 e di data 11 marzo 2021.....</i>	2
Verifica preventiva del rischio idrogeologico	3
Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.....	11
Norme di attuazione.....	16
<i>Rettifiche successive all'incontro di data 25 gennaio 2021.....</i>	21
Cancellazione articolo 64.....	21
<i>Rettifiche successive al Parere tecnico del Servizio Urbanistica di data 11 marzo 2021.....</i>	21
<i>RISPOSTA AL VERBALE DI CONFERENZA PIANIFICAZIONE</i>	22
Adozione e convocazione conferenza.....	22
Verbale di Conferenza Pianificazione	22
Valutazione ambientale strategica	22
Informatizzazione del PRG.....	22
Cartografia	23
Shape.....	23
Verifica preventiva del rischio idrogeologico	27
Servizio Geologico.....	28
Norme di Attuazione	28
Varianti	28
Servizio Bacini Montani	30
Servizio Foreste e fauna.....	33
Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.....	34
Insediamenti storici e PEM.....	37
Norme di attuazione.....	39
Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo.....	42
“TUTELA DEL SUOLO	42
Inquinamento acustico.....	42
Aree agricole e aree agricole di pregio	43
Aree protette	44
Servizio Turismo.....	45
Servizio industria artigianato commercio e cooperazione.....	46
APOP	46

Risposte al Parere Tecnico del Servizio Urbanistica del 17 dicembre 2020 e di data 11 marzo 2021

Oggetto: Comune di Pieve di Bono Prezzo. Variante 2019 al PRG ai sensi dell'art. 37, comma 8, della L.P. n. 15 del 4 agosto 2015 e ss.mm. – Rif.to delib. cons. n. 13 del 03/08/2020 – (pratica n. 2768) -adozione definitiva.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28 ottobre 2019 il Comune di Pieve di Bono Prezzo ha preliminarmente adottato una variante al piano regolatore generale. La documentazione della variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 3 dicembre 2019 consentendo l'avvio del procedimento di valutazione del piano.

Con nota prot. n. 389052 del luglio 2020 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune di Pieve di Bono Prezzo copia del verbale della Conferenza di pianificazione tenutasi in data 23 giugno 2020 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3 agosto 2020 pervenuta in data 17 agosto 2020 il Comune di Pieve di Bono Prezzo ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione e di 31 osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

In data 9 settembre 2020, il procedimento di approvazione della variante risulta essere stato sospeso dallo scrivente Servizio per richiesta di chiarimenti all'Amministrazione Comunale, pervenuti in data 28 settembre 2020.

In ragione dei contenuti della variante, in particolare per quanto attiene la nuova pianificazione degli ambiti insediativi soggetti a variante, lo scrivente Servizio ha ritenuto richiedere i pareri di competenza dei seguenti Servizi.

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore qualità ambientale con parere di data 2 dicembre 2020, "per quanto riguarda gli aspetti di competenza (...) riscontra un corretto rimando alla normativa ambientale nelle NdA del PRG che permette di gestire correttamente le

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 -38122 Trento -T +39 0461 495111 -www.provincia.tn.it -C.F. e P.IVA 00337460224

azioni future sulle varianti già verificate in prima adozione e le controdeduzioni della suddetta adozione definitiva".

Il Servizio Agricoltura Ufficio Economia e Politica Agraria con parere di data 23 novembre, (...) "prende atto che gli edifici esistenti nelle zone agricole vengono scorporati dalle stesse come "edifici catalogati in aree agricole e montane", più pertinente rispetto alla proposta di prima adozione. Si segnala unicamente un refuso all'art. 68 comma 14 della norme di attuazione (sostituire "comune" con "comunque")".

Corretto

Il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale con parere di data 10 novembre esprime quanto segue. "Con riferimento alla richiesta di parere di data 30.10.2020, prot. n. 675919 di cui all'oggetto, il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, quale struttura che si occupa della manutenzione ordinaria della rete delle piste ciclopedonali provinciali, chiede che la destinazione di zona in cui ricadono le pp.ff. 47/5/6 in c.c. Creto di proprietà PAT: "Impianti tecnologici" normata dall'art. 89 delle norme di attuazione che specifica al comma 2 lettera f) "Strutture per il presidio ed il controllo della sicurezza del territorio" (tav. B.3. Insediativo), preveda

esplicitamente la chiara possibilità di collocare infrastrutture per la manutenzione della pista ciclopedonale provinciale. La destinazione del sito sembra essere coerente con il ruolo del centro di manutenzione, che è funzionale alla gestione e presidio, anche ai fini della sicurezza, della pista ciclopedonale della Valle del Chiese, ma va meglio specificata". *(All'interno della zona di variante v89).*

La zona per infrastrutture tecnologiche viene integrata con lo specifico riferimento normativo art. 81.11 [z602].

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, con nota del 20 novembre 2020 prot. 748929, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno **30 novembre 2020 a ore 09.00**, la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità. Nell'ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza ha verificato le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020. Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Pieve di Bono Prezzo che di seguito si riporta: Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

-le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" -"IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP"; -gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono; -gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; -gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; -gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

L'articolo 169 è stato integrato con il richiamo della CSP e degli articoli 14-18 del PUP, stralciando le previsioni della carta della pericolosità del PGUAP.


La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Prevenzione Rischi e CUE ha già espresso, per quanto di competenza, parere positivo con nota prot. S033/696620 di **data 6 novembre 2020**.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani rileva che la valutazione delle varianti urbanistiche in sede di adozione preliminare era stata effettuata tenendo conto anche della CSP, allora non in vigore, ma preadottata, evidenziando eventuali interferenze con aree critiche per fenomeni alluvionali. Pertanto, si conferma quanto espresso nel verbale dell'adozione preliminare che va integrato con quanto espresso nel seguito.

Si specifica che in base alla normativa della CSP non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento.

	Varianti presenti in prima adozione
v4	<p>Parcheggio privato per Bomè in Ben p.f. 269 Creto Il Servizio Geologico chiede lo STRALCIO dell'area ricadente in penalità P4 per frana. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e pertanto non è ammissibile. Il parere può essere rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 16 della normativa della CSP.</p> <p>La variante viene confermata con prescrizione di rispetto delle previsioni contenute nello studio di compatibilità redatto in data 03/02/2021 e valutato dalla conferenza dei servizi in data 08/03/2021. La norma di riferimento (SCI n.1) viene integrata con la prescrizione dettata dal Servizio geologico: "Nell'area di variante siano vietati interventi in sotterraneo e di scavo. Si consiglia inoltre di valutare in fase</p>

	<p><i>progettuale successiva la possibilità di rialza il piano di campagna con eventuali opere di contenimento lungo il lato sud della particella. Si prescrive inoltre che le acque del piazzale siano opportunamente convogliate e allontanate dalla potenziale area in frana, in considerazione dell'aumento della superficie impermeabile che è prevista con l'asfaltatura del piazzale".</i></p>
v6	<p><i>da parcheggio pubblico a Art. 33. Aree libere - Verde privato storico in CS a Cologna.</i> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP; pertanto, è ammissibile se non prevede alcun intervento edificatorio.</p> <p><i>La variante non è finalizzata alla realizzazione di nuove costruzioni. Si provvede ad integrare l'articolo 33 richiamando il divieto all'edificabilità per tutte le aree a verde privato interessate da penalità P4 P3 e APP della CSP.</i></p> <p><i>La modifica normativa di carattere generale permette di evidenziare l'esclusione della edificabilità a tutte le zone art. 33 interessate da penalità P3, P4 e APP, ai sensi delle norme del PUP, e non solo alle singole zone oggetto di variante.</i></p> <p>5. Le zone di verde privato ricadenti in aree a <u>penalità elevata P4 o media P3 o in aree con livello di penalità da approfondire APP</u> e/o ricadenti in ambiti fluviali ecologici sono inedificabili, non sono quindi realizzabili volumi interrati. <u>Sono fatti salvi gli interventi esclusi dalla applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP.</u></p> <p><i>(Vedi la stessa risposta contenuta al successivo punto v14).</i></p>
v9	<p><i>Parcheggio a Lodra.</i> Il Servizio Bacini montani esprime parere NEGATIVO per la parte ricadente in area a penalità APP. Il parere può essere rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 18 della normativa della CSP.</p> <p><i>Si propone la riduzione dell'area stralciando la parte ricadente in zona APP della CSP.</i></p>
	 <p><i>Nuova perimetrazione</i></p> <p><i>Parcheggio ridotto esterno alla zona APP</i></p>
v11	<p><i>IS Prezzo Scheda 63 - Garage in CS storico a Prezzo da Demolizione a ristrutturazione.</i> Il Servizio Geologico ritiene ammissibile la variante da parcheggio ad impianti tecnologici purché sia utilizzato solo il volume già esistente, senza ampliamenti o scavi importanti, in quanto la struttura da recuperare si colloca in area a penalità P4 per frana.</p> <p><i>Si provvede a modificare la prescrizione 19.2.c, stralciando i precedenti vincoli espressi sulla base della carta della pericolosità PGUAP superata dalla nuova CSP.</i></p>
v12 Stralciata	<p><i>Viabilità locale di progetto da Presso verso CC Bersone loc. Ceredine</i> Il Servizio Geologico evidenzia che la variante prevede la realizzazione di una nuova viabilità trasversale al versante in area a penalità P4 per frana e P2 per crolli e DGPV. Considerando, in particolare, le criticità dell'area e le possibili modifiche allo stato cinematico del versante e alle condizioni idrogeologiche che un intervento come quello proposto può causare, si rimanda all'art. 15 delle N.d.A. della CSP che prevede la possibilità di nuove previsioni urbanistiche riferite agli interventi ammessi dal comma 3, subordinatamente allo studio di compatibilità. In assenza di suddetto studio la variante non può essere ammessa.</p> <p><i>La variante viene stralciata su prescrizione degli uffici provinciali a seguito del verbale di conferenza servizi CSP di data 30/11/2020.</i></p>
v14	<p><i>da Oasi ecologica/parcheggio ad Art. 33. Aree libere - Verde privato storico a Cologna</i> Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP; pertanto, è</p>


	<p>ammissibile se non prevede alcun intervento edificatorio. L'articolo 33 dovrà essere aggiornato inserendo l'inedificabilità non in riferimento al PGUAP ma alla nuova CSP.</p> <p>La variante non è finalizzata alla realizzazione di nuove costruzioni. Si provvede ad integrare l'articolo 33 richiamando il divieto all'edificabilità per tutte le aree a verde privato interessate da penalità P4 P3 e APP della CSP.</p> <p>La modifica normativa di carattere generale permette di evidenziare l'esclusione della edificabilità a tutte le zone art. 33 interessate da penalità P3, P4 e APP, ai sensi delle norme del PUP, e non solo alle singole zone oggetto di variante.</p> <p>Estratto art. 33:</p> <p>5. Le zone di verde privato ricadenti in aree a <u>penalità elevata P4 o media P3 o in aree con livello di penalità da approfondire APP e/o ricadenti in ambiti fluviali ecologici sono inedificabili, non sono quindi realizzabili volumi interrati. Sono fatti salvi gli interventi esclusi dalla applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP.</u></p> <p><i>(Vedi la stessa risposta contenuta al precedente punto v6).</i></p>
v22	<p>Viabilità di accesso all'area produttiva BIC di Strada.</p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade quasi interamente in area a penalità P4, soggetta all'art. 15 della normativa CSP; pertanto, la variante è ammissibile, quale riconoscimento di uno stato di fatto, solo se la viabilità è a tutti gli effetti già esistente. Dall'esame delle ortofoto tuttavia non si rileva la presenza di una strada ma solo qualche traccia di sentiero.</p> <p>L'intervento è già stato realizzato e collaudato da parte della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito dei lavori di realizzazione della circonvallazione dell'abitato di Pieve di Bono.</p> <p>La variante viene confermata come nella adozione definitiva trattando si opera autorizzata e realizzata prima dell'entrata in vigore della CSP.</p>  <p><i>foto da google maps</i></p>
v27	<p>da verde pubblico a zona agricola locale.</p> <p>Il Servizio Foreste e fauna ribadisce quanto espresso in sede di prima adozione almeno per la parte attualmente occupata da colonizzazione arborea e/o arbustiva che costituisce bosco ai sensi dell'art. 2 della l.p.11/2007.</p> <p>Si è provveduto a modificare la variante inserendo zona boschiva nella parte predominante centrale interessata da un recente rimboschimento naturale. viene mantenuta la zona prativa per le parti marginali collegate con le aree agricole locali esistenti.</p>
v32	<p>Parco Urbano a Por Castel Romano</p> <p>Il Servizio Foreste e fauna segnala che all'art. 85, il comma 4 è in contrasto con il comma 3 che prevede il divieto di cambio coltura.</p> <p>Si è provveduto a rettificare l'articolo risolvendo il contrasto cancellando il divieto del comma 3, mantenendo il testo del comma 4.</p> <p><i>(Vedi la stessa risposta contenuta al successivo punto v48 - Forte Carriola).</i></p>
v38	<p>Parco pubblico esistente in località Boniprati</p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e sottolinea che qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di infrastrutture di servizio e altri manufatti e costruzioni è subordinato a studio di compatibilità ai sensi dell'art. 16 della normativa CSP.</p> <p>Il parco pubblico sotteso alla variante v38 è già stato realizzato dalle amministrazioni locali e provinciali con la collaborazione del Servizio per il sostegno occupazionale e la</p>

	<p>valorizzazione ambientale). La modifica urbanistica (da "Parco urbano e verde sportivo" a "Verde pubblico attrezzato", è volta esclusivamente a rendere maggiormente coerente la previsione con le opere già realizzare.</p> <p>Viene integrato e corretto l'articolo 91.2.a inserendo la prescrizione richiamata sopra, estesa anche alla vicina area oggetto di reiterazione R7a R7b Art. 19.2.e.</p>
v39 Stralciata	<p>Realizzazione costruzione pertinenziale, p.f. 1269 Prezzo Scaia Roberto.</p> <p>La variante prevede la realizzazione di un nuovo edificio pertinenziale. L'area in variante è classificata a penalità P4 per frana e pertanto, ai sensi dell'art. 15 delle N.d.A. della CSP in queste aree è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.</p> <p>La variante viene stralciata su prescrizione degli uffici provinciali a seguito del verbale di conferenza servizi CSP di data 30/11/2020.</p>
v45	<p>CE Prezzo UE 123 Dina Cappella.</p> <p>Il Servizio Geologico rileva che l'edificio sul quale viene richiesta la possibilità di ampliamento volumetrico del sottotetto per il recupero abitativo, si colloca in area a penalità P3 per frana. La variante è ammissibile subordinatamente ai risultati di uno studio di compatibilità così come richiesto all'art. 16 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>Trattandosi di interventi su edifici esistenti la prescrizione di predisposizione dello studio di compatibilità viene riferita alla fase progettuale degli interventi ammessi dalla variante, come già previsto dalla norma specifica, art. 19.2.g, già inserita per l'adozione definitiva su prescrizione del Servizio Geologico. La modifica della prescrizione è stata concordata durante l'incontro di data 25/01/2021.</p>
v47 Stralciata	<p>Ampliamento parco urbano su area agricola del PUP.</p> <p>Il Servizio Bacini montani esprime parere NEGATIVO alla variante in quanto ricadente in area a penalità P3. Il parere può essere rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 18 della normativa della CSP.</p> <p>La variante viene stralciata su prescrizione degli uffici provinciali a seguito del verbale di conferenza servizi CSP di data 30/11/2020.</p>
v48	<p>Parco Urbano Forte Carriola a Por</p> <p>Il Servizio Foreste e fauna segnala che all'art. 85, il comma 4 è in contrasto con il comma 3 che prevede il divieto di cambio coltura.</p> <p>Si è provveduto a rettificare l'articolo risolvendo il contrasto cancellando il divieto del comma 3, mantenendo il testo del comma 4.</p> <p><i>(Vedi la stessa risposta contenuta al precedente punto v32 Castel romano)</i></p>
v49	<p>CS Prezzo UE 124 Francesca Pesenti</p> <p>Il Servizio Geologico rileva che l'edificio sul quale viene richiesta la possibilità di ampliamento volumetrico del sottotetto per il recupero abitativo, si colloca in area a penalità P3 per frana. La variante è ammissibile subordinatamente ai risultati di uno studio di compatibilità così come richiesto all'art. 16 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>Trattandosi di interventi su edifici esistenti la prescrizione di predisposizione dello studio di compatibilità viene riferita alla fase progettuale degli interventi ammessi dalla variante, come già previsto dalla norma specifica, art. 19.2.g, già inserita per l'adozione definitiva su prescrizione del Servizio Geologico. La modifica della prescrizione è stata concordata durante l'incontro di data 25/01/2021.</p>
v50	<p>CS Prezzo UE 128 Dario Pesenti</p> <p>Il Servizio Geologico esprime parere positivo solo se l'intervento proposto in variante prevede la realizzazione di una legnaia, in quanto derogabile, come edilizia libera, ai sensi della CSP.</p> <p>Si conferma che l'ampliamento è finalizzato alla realizzazione di una legnaia aggiungendo la prescrizione di predisporre lo studio di compatibilità in fase di progettazione dell'intervento, come già previsto alle precedenti varianti v45 e v49, trattandosi di interventi di ampliamento di edifici esistenti.</p>

v52 Stralciata	<p><i>Ampliamento edificio residenziale - p.ed. 279 Prezzo di Paolo Pizzini.</i></p> <p>La variante prevede la realizzazione di un nuovo edificio pertinenziale. L'area in variante è classificata a penalità P4 per frana e pertanto, ai sensi dell'art. 15 delle N.d.A. della CSP in queste aree è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.</p> <p>La variante viene stralciata su prescrizione degli uffici provinciali a seguito del verbale di conferenza servizi CSP di data 30/11/2020.</p>
v53	<p><i>Impianti tecnologici - Nuova isola ecologica a Cologna.</i></p> <p>Il Servizio Geologico e il Servizio Bacini montani evidenziano che la variante ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi e a penalità APP per la presenza del reticolo idrografico. La variante è pertanto ammissibile subordinatamente ai risultati di uno studio di compatibilità così come richiesto all'art. 16 e dall'art. 18 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>La variante viene confermata con prescrizione di rispetto delle previsioni contenute nello studio di compatibilità redatto in data 23/12/2020 e valutato dalla conferenza dei servizi in data 08/03/2021.</p> <p>La norma di riferimento (SCI n.2) viene integrata con la prescrizione dettata dal Servizio geologico: "L'area di variante potrà essere oggetto di costruzione della sola isola ecologica.</p>
v55	<p><i>Parcheggio privato p.ed. 101 Prezzo Poletti Raffaele.</i></p> <p>Si evidenzia che l'area ricade in penalità P4 per frana; entro queste aree, ai sensi dell'art. 15 delle N.d.A. della CSP è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia. Inoltre, in considerazione della tipologia di pericolosità si chiede che non siano realizzate strutture interrato.</p> <p>La variante prevede esclusivamente l'individuazione dell'area dove realizzare i parcheggi pertinenziali dell'edificio attiguo per soddisfare lo standard previsto dalla L.P. 15/2015. La norma art. 19.2.b, prevede esplicitamente il divieto di realizzare strutture entro o fuori terra.</p>
v62	<p><i>CS Creto UE 97 cambio categoria da R2 a R3. Laura Maestri.</i></p> <p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e quindi qualsiasi intervento è soggetto all'art. 16 della normativa della CSP.</p> <p>La variante viene confermata rinviano gli interventi al rispetto delle norme di carattere generale, articolo 19 delle Nda che richiama le norme del PUP art. da 14 a 18.</p> <p>Viene inoltre corretto l'errore materiale della scheda inserendo la categoria R3 come già previsto nell'elenco varianti e nella cartografia.</p>
v70.1 modificata in adoz.def.	<p><i>Edificio esistente in area agricola - Scheda E1</i></p> <p>Il Servizio Bacini montani chiede lo STRALCIO della parte ricadente in P3.</p> <p>La variante non prevede nuova edificazione ma solo l'applicazione delle norme previste per le zone sature sugli edifici esistenti. Si precisa inoltre che gli edifici interessati dalla variante v70 hanno già una destinazione residenziale e che gli stessi non rientrano nel patrimonio edilizio montano.</p> <p>La prescrizione di predisposizione dello studio di compatibilità viene quindi riferita alla fase progettuale degli interventi ammessi dalla variante, come già inserito nella norma specifica, art. 19.2.i, già inserita per l'adozione definitiva su prescrizione del Servizio Geologico. La modifica della prescrizione è stata concordata durante l'incontro di data 25/01/2021.</p> <p>Nello specifico caso si evidenzia che l'edificio esistente si pone per intero all'esterno della zona P3, che viene interessata solo marginalmente dalla sua pertinenza sul lato nord.</p> <p>Si prevede di integrare l'articolo 4, con il comma 7 che limita gli interventi nelle aree pertinenziali al rispetto della carta di sintesi della pericolosità.</p> <p>Estratto art. 4:</p> <p>7. Le pertinenze che ricadono in penalità elevata P4 o media P3 o in aree con livello di</p>

	<p><u>penalità da approfondire APP e in ambito fluviale ecologico non sono edificabili entro e fuori terra. Sono fatti salvi gli interventi esclusi dalla applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP.</u></p> <p><u>Gli interventi sugli edifici esistenti che ricadono in penalità elevata P4 o media P3 o in aree con livello di penalità da approfondire APP, della nuova CSP, sono soggetti alle limitazioni e prescrizioni contenute negli articoli 14-18 del PUP.</u></p>
v70.4	<p>Edificio esistente in area agricola - Scheda E5 Il Servizio Bacini montani esprime parere NEGATIVO in quanto la variante ricade in P3 e APP. Il parere può essere rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi degli articoli 16 e 18 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>La variante non prevede nuova edificazione ma solo l'applicazione delle norme previste per le zone sature sugli edifici esistenti. Si precisa inoltre che gli edifici interessati dalla variante v70 hanno già una destinazione residenziale e che gli stessi non rientrano nel patrimonio edilizio montano.</p> <p>La prescrizione di predisposizione dello studio di compatibilità viene quindi riferita alla fase progettuale degli interventi ammessi dalla variante, come già inserito nella norma specifica, art. 19.2.i, già inserita per l'adozione definitiva su prescrizione del Servizio Geologico. La modifica della prescrizione è stata concordata durante l'incontro di data 25/01/2021.</p> <p>Si prevede di integrare l'articolo 4, con il comma 7 che limita gli interventi sugli edifici e nelle aree pertinenziali al rispetto della carta di sintesi della pericolosità.</p>
v70.5	<p>Edificio esistente in area agricola - Scheda E6 Il Servizio Bacini montani chiede lo STRALCIO della parte ricadente in P3.</p> <p>La variante non prevede nuova edificazione ma solo l'applicazione delle norme previste per le zone sature sugli edifici esistenti. Si precisa inoltre che gli edifici interessati dalla variante v70 hanno già una destinazione residenziale e che gli stessi non rientrano nel patrimonio edilizio montano.</p> <p>La prescrizione di predisposizione dello studio di compatibilità viene quindi riferita alla fase progettuale degli interventi ammessi dalla variante, come già inserito nella norma specifica, art. 19.2.i, già inserita per l'adozione definitiva su prescrizione del Servizio Geologico. La modifica della prescrizione è stata concordata durante l'incontro di data 25/01/2021.</p> <p>Nello specifico caso si evidenzia che l'edificio esistente si pone per intero all'esterno della zona P3, che viene interessata solo marginalmente dalla sua pertinenza sul lato nord.</p> <p>Si prevede di integrare l'articolo 4, con il comma 7 che limita gli interventi nelle aree pertinenziali al rispetto della carta di sintesi della pericolosità.</p>
v70.13	<p>Edificio esistente in area agricola - Scheda E4 Il Servizio Bacini montani chiede lo STRALCIO della parte ricadente in P3. Diversamente, la variante per la parte ricadente in P3, è ammissibile sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 16 della normativa della CSP.</p> <p>La variante non prevede nuova edificazione ma solo l'applicazione delle norme previste per le zone sature sugli edifici esistenti. Si precisa inoltre che gli edifici interessati dalla variante v70 hanno già una destinazione residenziale e che gli stessi non rientrano nel patrimonio edilizio montano.</p> <p>La prescrizione di predisposizione dello studio di compatibilità viene quindi riferita alla fase progettuale degli interventi ammessi dalla variante, come già inserito nella norma specifica, art. 19.2.i, già inserita per l'adozione definitiva su prescrizione del Servizio Geologico. La modifica della prescrizione è stata concordata durante l'incontro di data 25/01/2021.</p> <p>Nello specifico caso si evidenzia che l'edificio esistente si pone per intero all'esterno della zona P3, che viene interessata solo marginalmente dalla sua pertinenza sul lato nord.</p> <p>Si prevede di integrare l'articolo 4, con il comma 7 che limita gli interventi nelle aree</p>

	<p>pertinenziali al rispetto della carta di sintesi della pericolosità.</p>
v71.1	<p>Area a verde privato in località Carriola Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità P3. Pertanto, per tale area la variante è ammissibile solo se la destinazione di progetto a "verde privato" è "non edificabile". Diversamente, il parere per la parte in P3 è NEGATIVO. Si conferma la variante verificato che per questo tipo di aree l'edificazione è vietata sulla base del livello di penalità stabilito dalla nuova CSP. Estratto arti 59:</p> <p>5. le aree a verde privato che ricadono <u>in penalità elevata P4 o media P3 o in aree con livello di penalità da approfondire APP</u> e in ambito fluviale ecologico non sono edificabili entro e fuori terra. <u>Sono fatti salvi gli interventi esclusi dalla applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP.</u></p>
v73	<p>Da verde storico a spazi privati in centro storico (art. 33) Al Palazzo. Il Servizio Bacini montani richiede l'inedificabilità dell'area subordinando ad essa il parere favorevole della variante in quanto ricadente in area a penalità P3. L'area di variante risulta essere inedificabile sulla base delle norme di carattere generale già riportate al precedente punto v6 con integrazione dell'art. 33 - Spazi liberi privati [A404] Estratto art. 3, spazi liberi:</p> <p>4. <u>Le zone di verde privato ricadenti in aree a penalità elevata P4 o media P3 o in aree con livello di penalità da approfondire APP e/o ricadenti in ambiti fluviali ecologici sono inedificabili, non sono quindi realizzabili volumi interrati.. Sono fatti salvi gli interventi esclusi dalla applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP.</u></p>
v89	<p>Impianti tecnologici a servizio delle infrastrutture viarie e galleria. Si prende atto dello stato di fatto. Il Servizio Bacini montani evidenzia, comunque, che l'area è a penalità P4 e P3. La variante è stata confermata inserendo anche la prescrizione dettata dal Servizio sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale, all'articolo 81.5. [Z602]</p>
v90	<p>Zona a verde agricolo in prossimità dei prati circostanti il villaggio Prosnavalle. Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede preliminare. All'area in corrispondenza del demanio idrico va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (es. il cui utilizzo è eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono). Si provvede ad inserire uno specifico riferimento normativo, Art. 85.14 contenente le prescrizioni:</p> <p>◆ 81.14 - Aree pertinenti dell'impianto idroelettrico. Le aree poste a margine del bacino idrico sono soggette al vincolo di demanio idrico, <u>L'utilizzo di dette aree deve essere coerente con tale funzione ed essere concesso ai sensi della L.P. 18/76 ove le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentano.</u> Si porta ad evidenza che il PRG in vigore prevede nelle sue tavole zona agricola, e la variante conferma la stessa destinazione fatta salva l'individuazione grafica della viabilità esistente di accesso alla centrale realizzata negli anni '60 e la stessa area risulta già in concessione ad Hydro dolomiti energia. La variante rappresenta ora con maggiore coerenza lo stato attuale dei loghi, riducendo l'area residenziale B1 del PRG in vigore, e permette una riduzione del rischio oggettivo</p>



le varianti v110 (da numero R1 a numero R8) non sono varianti, ma reiterazione di vincoli

Varianti proposte in adozione definitiva	
V70.11	POSITIVO
V70.12	POSITIVO
V70.13	Il Servizio Bacini montani chiede lo STRALCIO della parte ricadente in area P3 della CSP. In alternativa va prodotto uno studio di compatibilità. Vedi risposta contenuta al precedente punto v70.13
V92	POSITIVO
V93	POSITIVO
V94	POSITIVO
V95	POSITIVO
V96	POSITIVO
V97	POSITIVO
V98	POSITIVO
v99	<p>da zona agricola del PUP art. 37 a spazi privati e viabilità privata. Armani Walter e altri</p> <p>Il Servizio Bacini montani esprime parere NEGATIVO in quanto la variante si localizza in area a penalità APP. Il parere può essere rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>La variante non prevede nessun intervento di nuova edificazione ma esclusivamente la realizzazione di accessibilità privata di accesso agli edifici del centro storico di Frugone.</p> <p>Viste le criticità sollevate si propone di sostituire la destinazione urbanistica da viabilità privata a Area a verde storico in Centro storico, normata dall'articolo 33, oltre che all'inserimento di uno specifico riferimento normativo, a rt. 19.2.1, che escluda la realizzazione di volumi entro e fuori terra.</p> <p>Per gli aspetti paesaggistici e di coerenza con gli obiettivi di riuso del patrimonio edilizio storico esistente si rinvia al successivo paragrafo.</p> <p><u>Art. 19.2.1 L'area a verde storico in centro storico ricade in area APP. All'interno della stessa area ogni tipo di intervento è soggetto al rispetto delle norme stabilite dagli articoli 14-18 del PUP. E' esclusa la possibilità di realizzare costruzioni entro e fuori terra. Sono fatti salvi gli interventi esclusi dalla applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP. [v99]</u></p>
V101	POSITIVO
V102	POSITIVO
V103	POSITIVO
V104	POSITIVO
V105	<p>da verde storico a spazio privato (Art. 33) Giovanni Domenica</p> <p>Il Servizio Bacini montani richiede l'inedificabilità dell'area subordinando ad essa il parere favorevole della variante in quanto ricadente in aree a penalità APP.</p>

	<p>La variante non prevede nessuna nuova potenzialità edificatoria ma disciplina esclusivamente l'utilizzo degli spazi pertinenziali dell'edificio esistente. L'unica modifica conseguente alla trasformazione da verde storico a pertinenza privata aree libere è quella di potere pavimentare il percorso pedonale circostante l'edificio.</p> <p>Si veda inoltre l'articolo 33 che prevede in ogni caso l'inedificabilità delle aree ricadenti in zona APP.</p>
V106	POSITIVO
V107	<p>Ciclabile</p> <p>La variante prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile. Dato che il tracciato si sviluppa in una zona esposta a crolli rocciosi si chiede, ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. della CSP, uno studio di compatibilità per valutare la variante. In assenza di tale studio la variante non può essere ammessa.</p> <p>L'intervento è già stato realizzato e collaudato da parte della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito dei lavori di realizzazione della circonvallazione dell'abitato di Pieve di Bono.</p> <p>La variante viene confermata come nella adozione definitiva.</p>  <p style="text-align: center;"><i>foto da google maps</i></p>
V108	POSITIVO
V109	POSITIVO
v111	POSITIVO
v112	<p>da verde di rispetto a verde pubblico esistente (Isol).</p> <p>Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto. Il Servizio Bacini montani pur prendendo atto di uno stato di fatto sottolinea che la variante ricade in area a penalità P4.</p> <p>L'area a verde privato è esistente da oltre 30 anni. La variante viene confermata come nella adozione definitiva.</p>
v113	POSITIVO
v114	POSITIVO

Per quanto riguarda le varianti R2, R6, R8 il Servizio Bacini montani sottolinea che si localizzano in aree a penalità P3 e P4 (var R2 e R8). Pertanto, tali varianti sono ammissibili solo se la destinazione di progetto è equiparabile a quella vigente. Evidenzia, inoltre, che qualsiasi intervento è disciplinato dagli articoli 15 e 16 delle N.d.A. della CSP e pertanto, subordinato a studio di compatibilità ai sensi degli articoli medesimi.

Si conferma che le reiterazioni non modificano le previsioni del PRG previgente.

La reiterazione R7 è stata oggetto di limitazione inserendo l'art. 19.2.e ed ulteriormente ridotta nella parte che interessa la zona di riserva provinciale "Palu di Boniprati".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Durante il periodo di deposito del piano adottato in via preliminare risultano essere state accolte venticinque osservazioni che hanno comportato delle modifiche cartografiche e/o normative, una osservazione risulta parzialmente accolta e cinque non accolte.

Relativamente alle osservazioni accolte si evidenzia quanto segue.

La variante **V39** prevede un ampliamento dell'area C4 soggetta a specifico riferimento normativo al fine di realizzare un edificio pertinenziale a tettoia aperta per deposito attrezzature e legna di 50 mq ed altezza 4 m. In prima adozione era stato osservato che il regolamento provinciale stabilisce determinate condizioni per la individuazione delle costruzioni accessorie. In adozione definitiva il riferimento normativo viene ricondotto alla realizzazione di un "edificio pertinenziale" anziché "costruzione accessoria". Sulla base di tale osservazione, si ritiene che quanto individuato dal perimetro all'interno di un' area residenziale di espansione C4 risulta contrastare con l'ambito omogeneo C4, in quanto area urbanizzata destinata all'insediamento residenziale per la realizzazione di nuove unità abitative permanenti, e non specificatamente di "edifici pertinenziali" peraltro isolati e senza alcuna relazione di pertinenzialità con edifici preesistenti.

Le stesse considerazioni appena sopra esposte si possono estendere alla stessa variante **V52**, dove l'eventuale ampliamento di un edificio pertinenziale esistente potrà essere previsto nel rispetto degli indici di zona.

Le varianti v39 e v52 sono state stralciate su prescrizione del parere espresso in conferenza servizi CSP.

Per la variante **V94** si evidenzia l'eccessiva estensione del verde privato con vincolo di inedificabilità decennale in quanto vengono a mancare le caratteristiche tipicamente pertinenziali all'ambito residenziale di tale destinazione urbanistica.

Si concorda con la prescrizione e si provvede ad inserire zona agricola locale, in vece di zona a verde privato.

Relativamente alla variante **V95** che da verde di rispetto viene modificata in aree libere verde storico, si ritiene opportuno che la modifica del perimetro del centro storico sia valutata sulla base della comparazione con i catasti storici.


la variante interessa una porzione di orto pertinenziale di superficie complessiva di 48 mq e larghezza 1,80 m.

La modifica permette di realizzare interventi di riqualificazione delle pertinenze di edifici residenziali del centro storico necessari per garantire l'ottimale fruizione da parte di famiglie residenti alle quali spetta di diritto, visti gli obiettivi della legge provinciale di incentivare il risuso edilizio, ed in particolare il riuso del patrimonio edilizio storico.

L'area non presenta incoerenze né per quanto riguarda la CSP, né per quanto riguarda le invarianti del PUP e risulta quindi idonea alla sua destinazione come pertinenza di edifici storici esistenti.

Per quanto riguarda la richiesta di verifica con le carte storiche, si premette che gli abitati di Strada, Cologna Por, Creto, Prezzo sono stati interessati durante la prima guerra mondiale di distruzioni che hanno interessato il 90% degli edifici e la ricostruzione post bellica ha stravolto l'impianto storico originario. Nello specifico caso l'area destinata ad orti nelle carte del 1860, sono state rese edificabili dal piano di ricostruzione del 1920.

Sulla base di queste motivazioni e giustificazioni l'Amministrazione comunale propone la conferma della variante v95.




Relativamente alla variante **v99** un'estesa porzione di area agricola di pregio viene sottratta al fine di realizzare una viabilità privata che, apparentemente, non risulta funzionale come collegamento se non come strada di servizio all'abitato storico di Frugone, che perderebbe conseguentemente il rapporto diretto che si percepisce tra edificato storico e ambito rurale.

La variante **v99** prevede l'inserimento di un'area pertinenziale degli edifici esistenti nel centro storico all'interno della quale potere realizzare gli accessi agli edifici storici, che nel corso degli anni sono stati interessati da scambi di proprietà per favorire il loro recupero edilizio.

In conseguenza delle permutate effettuate dai proprietari, tese a risolvere questioni di comproprietà o alcune porzioni materiali non possono più godere dell'accesso veicolare dall'interno del centro storico e la richiesta delle famiglie che risiedono è quella di consentire la realizzazione di un nuovo accesso dal lato est del nucleo storico.

In adozione preliminare si è provveduto ad inserire una viabilità privata. Visto anche il parere espresso dalla conferenza servizi CSP, si propone in alternativa alla viabilità di inserire uno spazio di verde storico interno all'insediamento storico, all'interno del quale poi i privati potranno realizzare gli accessi alle proprietà nel rispetto delle norme del PUP art. 14-18 con riferimento alle penalità della nuova CSP.

Sulla base di queste motivazioni e giustificazioni l'Amministrazione comunale propone la conferma della variante v95.



Relativamente alla variante **V104** che da zona per impianti tecnologici risulta modificata in area residenziale di espansione, si osserva che risulta essere a tutti gli effetti una striscia di terreno stretta e lunga con relativa impossibilità di essere sfruttata ai fini edificatori se non come conteggio complessivo della superficie utilizzabile ai fini edificatori.

La modifica riguarda la rettifica di un errore materiale contenuto nel PRG in vigore. La zona era destinata a servizi tecnologici (centrale telefonia) mentre nella realtà costituisce l'accesso all'area edificabile posta ad ovest ed è di proprietà della stessa area edificabile.

La possibilità di essere sfruttata dal punto di vista della capacità edificatoria si pone in secondo piano ed è comunque poco significativo in termini di effettiva capacità edificatoria. fondamentale è invece il fatto che questa striscia essendo della stessa proprietà del terreno edificabile risulta essere necessaria e fondamentale per potere accedervi.


Si conferma quindi la variante come in adozione definitiva in accoglimento dell'osservazione (Oss.17) presentata dal proprietario.

Relativamente alla variante **V113**, (da espansione a saturo in località deserta) si ritiene che l'area omogenea oggetto di variante da residenziale di espansione estensiva C3 a residenziale sature B1b, per la tipologia dell'insediamento e localizzazione, non abbiano le tipiche caratteristiche che normalmente si intendono per le "aree sature", per la quale si ritiene comunque da verificare l'esito in termini insediativi di tale variante tenendo conto dei differenti indici edilizi tra le aree sature e di espansione.

La previsione del PRG di Pieve di Bono in vigore norma era caratterizzata da una rappresentazione cartografica di zona di espansione residenziale (c3) con sovrapposto il vincolo di inedificabilità dei lotti liberi e possibilità di intervenire solo sugli edifici esistenti con minimi ampliamenti, riducendo

nei fatti le aree alle stesse previsioni già indicate per le zone saturate. La modifica cartografica costituisce di fatto un adeguamento alla norma che nel caso specifico è stata semplificata e ricondotta alle zone saturate.

La modifica non comporta nessun incremento di potenzialità edificatoria rispetto alla situazione del PRG in vigore.

PRG in vigore	PRG di Variante
	
<p>PRG in vigore zone C3 espansione estensiva (art. 19.2.3)</p>	<p>PRG di Variante - Zone sature B1b</p>
<p>gli spazi liberi sono inedificabili, fatto salvo quanto previsto al punto 2.;</p> <p>per gli edifici esistenti, qualora questi non abbiano saturato il volume corrispondente agli indici di cui al punto 19.2.1, è consentito a fini riqualificativi e per una sola volta un aumento del volume esistente fino ad un massimo del 10%, da realizzare in sopraelevazione o in aderenza, nel rispetto degli altri indici di zona;</p>	<p>Art. 56: non sono ammessi nuovi edifici. gli edifici esistenti possono essere oggetto di incremento un tantum nel limite del 10%/5% con un massimo di 54 mq di Sun</p>
<p>Nello stato reale tutti i lotti presentano indici di utilizzazione ben al di sotto del limite i.e. 1,20 mc/mq ora convertito in Uf. 0,6 mq/mq.</p> <p>Lasciare un indice talmente alto che non rappresenta affatto la realtà e per di più non può essere utilizzato per nuovi edifici ma unicamente come limite di calcolo dell'ampliamento degli edifici esistenti, per i quali comunque non era possibile superare il 10%</p> <p>27.755 mq di superficie</p> <p>Sun ipotetica massima raggiungibile 10.000 mq</p> <p>edifici presenti: 20</p> <p>Superficie coperta media: 100 mq</p> <p>Sun media stimata: 180 mq</p> <p>Sun esistente stimata: 3.600 pari al 36% del totale.</p> <p>Appare evidente che la zona non ha nessuna caratteristica che risponda alle zone C:</p> <p>Non si possono realizzare nuovi edifici;</p> <p>L'ampliamento di quelli attuali può portare al massimo a raggiungere il 40% del limite di 10.000 mq di Sun che non costituiscono quindi nessun limite e contemporaneamente non offrono nessuna capacità edificatoria aggiuntiva.</p>	<p>La proposta di variante è stata quindi quella di inserire in zona sature tutte le particelle (senza ridurre la superficie) trasformando di fatto le aree perimetrali inedificabili, fatta salva la possibilità di realizzare costruzioni accessorie, gli eventuali ampliamenti laterali degli edifici esistenti nel limite del 10%-5%.</p>

Norme di attuazione

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici e paesaggistici attinenti alle osservazioni espresse dallo scrivente Servizio in sede di Conferenza di pianificazione, si prende positivamente atto che l'Amministrazione ha provveduto in sede di adozione definitiva a introdurre modifiche cartografiche e normative.

Rimangono tuttavia alcuni aspetti per i quali lo scrivente Servizio ritiene necessario un ulteriore approfondimento al fine dell'approvazione della variante.

Relativamente alla variante **V56**, in sede di conferenza di pianificazione si osservava sulla discordanza urbanistica di individuare due edifici classificati come PEM all'interno del nucleo storico. A tal fine si ritiene che l'approfondimento richiesto in prima adozione sia da correlare alla verifica di opere di urbanizzazione a servizio dei due edifici attualmente classificati all'interno del PEM.

L'area risulta servita parzialmente dalle opere di urbanizzazione, ma per gli edifici già classificati nel PEM non si prevede una modifica di destinazione d'uso che rimane abitativa stagionale come previsto dall'art. 104 della L.P. 15/2015.

La variante è tesa a garantire l'attuazione delle previsioni di intervento già previste nella scheda n. 67 dei masi di Prezzo, inserita con variante dove la possibilità di realizzazione del cascinello, previsione inserita originariamente con la variante 2009 al PRG del comune di Prezzo, approvato con Del. GP 65/2010, e corretta con procedura di errore materiale nel febbraio 2012 con inversione del senso di ampliamento dal lato sinistro al lato destro.

Nella realtà la possibilità di ampliamento dell'edificio con la realizzazione del cascinello, con tipologia A1 o A3 nel rispetto del manuale tipologico

PROGETTO		Unità Edilizia Nr.: 67
1. Categoria di intervento	M = Manutenzione R2 = Risanamento R4 = Sostituzione Edilizia R6 = Ricostruzione ruderi	R 2
2. Modifica uso originario	R1 = Restauro R3 = Ricostruzione R5 = Demolizione con ricostruzione C R = Conservazione rudere	Totale 100%
3. Destinazione d'uso ammessa	Cambio Modulo d'uso Totale - Modifica d'uso Parziale Percentuale di cambio d'uso ammessa	Abitativo
4. Ampliamenti di volume	Agricolo - Abitativo - Misto abitativo agricolo - Ricettivo/Turistico - di Servizio - Produttivo - Dep. Ampliamento assegnato in percentuale del volume costruito esistente (entità e fasi tempi) Volume massimo in ampliamento o Volume massimo per ricostruzioni (espresso in mc.) Sopraelevazione	100 mc (*)
5. Spazi di pertinenza	Conservazione - Risanamento - Ricostruzione - Ripristino Pavimentazioni ammesse: Pista Ciclabile, Terra, Asfalto, L'asfalto in pietra, Riscia	Ripristino Ciottolato / Prato
6. Note e prescrizioni relative alle modalità di intervento	E' ammesso l'ampliamento laterale verso sud realizzando un cascinello come da modello riportato nel manuale tipologico Tipo A1 o A3. (*)	Stato Nuovo di Rettifica

Estratto della scheda n. 67 con i dati modificati

Estratto del manuale tipologico

7. - Variazioni tipologiche

Variazione A


Cascinello laterale sinistro ricavato con il prolungamento della falda del tetto

Tutte le variazioni si può ritrovare nei tipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

A1 Soluzione più comune con cascinello allineato al fronte dell'edificio di profondità pari a 2/3 o 3/4 del lato libero




A3 Cascinello e deposito sul retro che spesso era utilizzato come bait del lat o casei



La costruzione del cascinello viene preclusa però se per questi edifici storici (già classificati e rientranti nella classificazione A del DM 1444) non viene previsto anche l'ambito di pertinenza dove al suo interno sia possibile applicare le distanze come da codice civile e previsto dall'Allegato 2 della Del. GP 2023/2010 con possibilità di ridurre la distanza fra edifici da 10 m. a 6 m.

La previsione non risulta nuova nell'ambito del PRG di Pieve di Bono-Prezzo, ma costituisce una replica di ciò che già è previsto in prossimità dei masi di Zeprio (estratto D della tavola IS.1 e IS.3)



Il problema relativo alla inapplicabilità delle distanze ridotte all'interno delle pertinenze degli edifici classificati come patrimonio edilizio montano è stato valutato anche da parte dell'Ufficio affari amministrativi del Servizio Urbanistica in data 03/09/2013, dove con parere si evidenziava che solo con la presenza di un perimetro sia possibile applicare le distanze previste dall'articolo 3 delle norme di cui all'allegato 2.

Trento, **3 SET. 2013**

Prot. n. S013/2013-476244 /18.2.5

Oggetto: Richiesta parere in merito alla distanza tra gli edifici e dai confini di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 in caso di ampliamento edifici soggetti a PEM (Par. 10)

Spett.le
Comune di
38085 - PREZZO

A parere dello scrivente Servizio, si ritiene che le disposizioni applicabili al caso sottoposto siano quelle di cui all'articolo 5 (Distanze tra edifici da applicare in altre aree) dell'Allegato 2 e non quelle previste invece dall'articolo 3 del medesimo Allegato, in quanto le disposizioni in materia di distanze fanno espresso riferimento ad "aree" ovvero a "zone" aventi un proprio e ben definito perimetro previsto in cartografia e non a singoli edifici, quale la fattispecie in esame.

Estratto del parere di data 03/09/2013

L'Amministrazione comunale intende quindi confermare la modifica, chiedendone l'approvazione da parte della Giunta Provinciale, concludendo che la stessa non comporta modifiche al sistema insediativo, non prevede incrementi di carico urbanistico, non interessa aree o terreni vincolati ad invariati del PUP e del PTC e la stessa area ricade in penalità P1 (bianca) della nuova CSP entrata in vigore nell'ottobre 2020.

Relativamente alle varianti che interessano gli edifici del centro storico classificati rispettivamente con le schede nn. 37, 38, 39, a Levido (v18), 89 a Clusone (v10), e 23, 24 a Por (v20), e per le quali si prevede la demolizione senza ricostruzione, si osserva, in sintesi, che le motivazioni che giustificano le varianti sono da un lato riconducibili alla scarsa qualità architettonica e alle condizioni di degrado degli edifici, dall'altro alla relativa possibilità di realizzare slarghi ovvero piazze anche con ricadute sulla sicurezza degli abitati e sulle condizioni di vivibilità degli stessi per le migliori condizioni di soleggiamento e dotazione di standard pubblici. Si prende atto

che tali interventi risultano fortemente voluti dall'Amministrazione, tuttavia non si può non ribadire l'opportunità che tali interventi di diradamento del centro storico siano valutati complessivamente sulla base di un piano organico di recupero che, tramite strumento attuativo, contempli la piena valorizzazione del tessuto e dello spazio pubblico di valenza storica in esito della eventuale demolizione degli edifici storici.

Le aree di intervento di riqualificazione urbana che prevedono anche la possibilità di demolire parti di fabbricati posti all'interno del perimetro dell'insediamento storico, vengono inserite nelle zone Spazi pubblici soggetti a riqualificazione urbana [A403] del centro storico e normate da specifico riferimento normativo agli articoli 81.11, 81.12 e 81.13 in alternativa alla previsione di piano attuativo che non risulta possibile essendo tutti e tre gli ambiti di superficie inferiore ai 2.500 mq richiesti dall'art. della L.P. 15/2015.

Le norme di cui all'articolo 33 e lo specifico riferimento normativo riportato agli articoli 81.11 per Levido, 81.12 per Clusone e 81.13 per Por, definiscono compiutamente gli obiettivi e gli strumenti attuativi che porteranno alla definizione di progetti sottoposti a parere della competente commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC).

Gli stessi articoli definiscono anche gli interventi ammessi sugli edifici esistenti assoggettati a demolizione dai progetti di riqualificazione urbana.

Per l'edificio n. 4 di Cologna, dove in prima adozione era stata prevista la categoria di intervento della ristrutturazione R3, in vece della attuale R2, visto il parere espresso dalla soprintendenza per i beni architettonici che ha vincolato lo stesso a verifica preliminare di interesse, si provvede a modificare la scheda inserendo ancora la categoria R2, con possibilità di realizzare balconi solo sul lato est (non visibili dalla piazza). Nel caso di verifica di interesse positiva tutti gli interventi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della soprintendenza per i beni architettonici.

Per quanto attiene alla definizione di abbaino, si conferma quanto già osservato in prima adozione.

Tale elemento costruttivo -indipendentemente dalla sua luce interna -concorre ai sensi del regolamento urbanistico provinciale alla definizione del volume urbanistico utile e all'altezza dell'edificio. Una loro introduzione generalizzata e indifferenziata concorre ad alterare la tipologia delle coperture degli edifici, da sempre improntate alla massima semplicità geometrica e costruttiva.

Al fine di poter considerare condivisibile quanto osservato nelle controdeduzioni, ovvero come tale tipologia sia coerente "con l'architettura di montagna", si ritiene opportuno che la definizione di abbaino e la conseguente possibilità di realizzazione sia l'esito di valutazioni di carattere paesaggistico più approfondite, che non siano il mero rinvio alla valutazioni della CEC o al rispetto delle tipologie tradizionali.

Si ribadisce che la realizzazione degli abbaini (già nel PRG in vigore) è fortemente limitata nel numero, nella forma e controllo dell'ubicazione, come evidenziato nelle norme contenute al titolo XII delle Nda, articolo 113. comma 1, e articolo 114, paragrafo 4, comma 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8

Nel corso degli ultimi 20 anni (da quanto è entrato in vigore il PRG) non si sono mai verificati casi per i quali la realizzazione di abbaini, nel rispetto delle norme, abbia sollevato criticità di tipo paesaggistico, di veduta, o rispetto dei diritti di terzi.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di favorire in tutti i modi il recupero abitativo degli edifici esistenti. La realizzazione degli abbaini spesso risolve, con minima spesa, esigenze abitative reali espresse da famiglie che abitano, e sono disposte a recuperare gli edifici esistenti, rispettando pienamente gli obiettivi della legge urbanistica provinciale.

Porre oggi dei limiti per un elemento architettonico non ha mai creato problemi non rientra quindi negli stessi obiettivi dell'unificazione normativa dei PRG degli ex comuni di Pieve di Bono e Prezzo.

Si conferma in ogni caso che pure essendo l'abbaino non rilevante ai fini della Sun, la sua realizzazione ex novo o modificazione se esistente deve essere preventivamente valutata dalla competente commissione per la verifica di coerenza con i criteri paesaggistici, norma che già risulta essere in vigore in numerosi PRG dei comuni trentini, anche oggetto di recente approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Per quanto riguarda gli edifici isolati in area agricola di carattere residenziale, si osserva positivamente la predisposizione di una schedatura ad hoc.

Il relativo articolo 4 delle NTA chiarisce che, pur essendo equiparabili alle zone sature, non risultano oggetto a possibili ampliamenti se non a quelli specificatamente individuati nelle schede, solitamente del **10% della SUN**.

Rispetto a tale possibilità di incremento della SUN, sono da tener in considerazione i **bonus volumetrici** conseguenti alla riqualificazione energetica degli edifici, che sommati all'ampliamento ammesso dalla variante, potrebbero comportare edifici isolati in area agricola particolarmente emergenti volumetricamente.

Relativamente invece al comma 4 del medesimo articolo, che estende l'applicazione della medesima norma in modo generalizzato e indifferenziato agli edifici residenziali isolati in area agricola e non schedati dalla variante, si ritiene opportuno lo stralcio, sia per coerenza con quanto espresso in sede di conferenza sul rischio idrogeologico relativamente agli edifici oggetto di schedatura sia perché si acconsente a un ampliamento massimo generalizzato del 10% della SUN quando invece all'interno delle stesse schedature a volte tale ampliamento non risulta ammesso.

Si evidenzia che tutti gli edifici esistenti in zona agricola con funzioni non agricole siano già stati oggetti di schedatura sia per il territorio dell'ex comune di Prezzo che per il territorio dell'ex comune di Pieve di Bono, la norma risulta comunque in linea con le previsioni contenute nella L.P. 15/2015 dove per gli edifici esistenti in zona agricola sono ammessi gli interventi previsti dai PRG, anche se non catalogati.

Per quanto attiene alla possibilità di realizzazione delle recinzioni delle aree di pertinenza, trattandosi di edifici isolati in area agricola, risulta opportuno ai fini paesaggistici individuarne modalità o tipologie.

Viene cancellata la lettera e) dell'articolo 4.

Relativamente agli **articoli 55 e 56** delle NTA si ritiene che sia da chiarire quale delle due tipologie di incremento "una tantum" sia da applicare all'interno delle "zone sature" ed eventualmente giustificare l'applicazione.

Si è provveduto a semplificare l'applicazione della norma una tantum per gli ampliamenti degli edifici esistenti, mantenendo le misure precedentemente previste all'art. 56 per le zone B1a (che rispecchiano quelle del PRG in vigore), mentre per le zone B1b viene mantenuto un limite più basso trattandosi di edifici posti in zona montana (Ex Zone C3 del Carriola).

In merito all'ammissibilità di poter prevedere il cappotto esterno per gli edifici soggetti a risanamento conservativo di cui all'art. 43 delle NTA, si prende atto delle modifiche introdotte in normativa, tuttavia non si può non fare riferimento al permanere del contrasto con l'articolo 86 LP 1/2008 e delibera GP 1531/2010 allegato 1

Corretto l'articolo 44 con esclusione degli interventi di isolamento a cappotto.

All'interno dell'articolo **33 delle NTA**, aree libere del centro storico, si introduce una nuova area, "spazi liberi privati", ovvero aree pavimentate ove possono trovare ubicazione locali di servizio completamente interrati e dove risulta consentita la realizzazione delle costruzioni accessorie. Trattandosi di interventi all'interno di un edificio storico, si ritiene che la norma degli spazi privati dovrebbe maggiormente individuare le modalità di insediamento dei **cosiddetti locali di servizio interrati**, mentre l'ammissibilità delle costruzioni accessorie dovrebbe potersi attuare con criteri specificatamente individuati per il centro storico e per il rispettivo edificio, soprattutto per quanto attiene agli aspetti dimensionali. Peraltro, relativamente alle costruzioni accessorie, si richiama che il relativo articolo 77 delle NTA prevede l'ammissibilità di integrare tali costruzioni all'edificio principale, venendo conseguentemente a mancare il requisito della pertinenzialità di tali costruzioni.

La norma viene riscritta eliminando la possibilità generalizzata di realizzazione di volumi interrati.

Art. 33. Aree libere

Spazi liberi privati [A404]

.....

3 *E' consentita la realizzazione delle costruzioni accessorie e la realizzazione di accessi esterni ai locali interrati degli edifici esistenti.*

All'articolo 60 -parcheggi privati e viabilità privata - si introduce in adozione definitiva la possibilità realizzare parcheggi pertinenziali in interrato. Inoltre, si ammette la realizzazione di costruzioni accessorie o tettoie o **carport di copertura delle autovetture**. Se per attività produttive o artigianali la previsioni di tali strutture accessorie potrebbe anche risultare condivisibile, nel caso invece di parcheggi privati pertinenziali alla residenza tale previsione si ritiene non risulti adeguata dal punto di vista insediativo.

Si provvede a togliere carport, ma la norma viene integrata ammettendo le tettoie nella misura stabilita dal regolamento provinciale.

Infine, si richiama che in sede di adozione definitiva risulta confermata la data del **1 gennaio 2015** per i cosiddetti "edifici esistenti" e per i quali lo scrivente Servizio riteneva fossero riferiti a un arco temporale troppo recente. Le controdeduzioni non apportano ulteriori elementi al fine della giustificazione di tale data, se non quanto contenuto nella relativa norma, ovvero da riferire agli edifici conclusi entro la data di formazione del nuovo Comune di Pieve di Bono Prezzo.

Si propone di inserire data di entrata in vigore del PUP 2008.

Art. 15. Edifici esistenti

1 Con l'espressione "edificio esistente" si intende l'edificio concluso entro la data di entrata in vigore delle norme del PUP 2008.

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Pieve di Bono Prezzo debbano essere modificati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

In attesa della consegna degli elaborati di piano modificati, da produrre in quattro copie, il procedimento di approvazione della variante al PRG in oggetto è sospeso.

Rettifiche successive all'incontro di data 25 gennaio 2021

Sulla base degli accordi e delle argomentazioni trattate durante l'incontro si propone di inserire all'interno degli elaborati grafici e delle norme di attuazione le seguenti integrazioni:

Cancellazione articolo 64

Per un errore di trasposizione delle vecchie norme di PRG è stato creato l'articolo 64 che però non trova corrispondenza.

Si provvede a cancellarlo togliendo il riferimento alla centrale idroelettrica.

Rettifiche successive al Parere tecnico del Servizio Urbanistica di data 11 marzo 2021

Facendo seguito alle note tecniche contenute nel parere di **conferenza servizi di data 8 marzo 2021** si è provveduto ad integrare le prescrizioni dettate dal **Servizio Geologico** relative alle aree di variante v4 e v53, già evidenziate con lo specifico riferimento normativo Z608 ed SCI, e compiutamente descritte all'articolo 19.3.

Sulla base del parere espresso dal **Servizio sviluppo sostenibile** si è provveduto ad integrare l'articolo 22 con le precisazioni e riportare nella cartografia del sistema insediativo anche il richiamo alla ZSC corrispondente alla Palù di Boniprati.

A seguito dell'inserimento della variante v116, che ha previsto la riduzione della zona a parco pubblico evitando l'interferenza con la riserva naturale provinciale, si è provveduto ad aggiornare l'articolo **19.2.e** che ora richiama solo la destinazione a verde pubblico residuale che interessa le zone di tutela di pozzi e sorgenti. (r7a e r7b)

Le norme di attuazione relative alla possibilità di **ampliamento degli edifici esistenti** in zona agricola trattano effettivamente della stessa fattispecie e quindi appare corretto uniformare la norma riscrivendola per intero all'interno dell'articolo 68, comma 17; mentre all'articolo 4, comma 4 viene ora inserito un rinvio evitando la duplicazione.

Per quanto riguarda la **data relativa** agli edifici esistenti si conferma quanto già contenute nella presente relazione di controdeduzione con la data dell'entrata in vigore della L.P. 1/2008 (26/03/2008) e si provvede a completare la rettifica delle NdA correggendo l'art. 15 comma 1 e 68 comma 14.

Per quanto riguarda gli **errori materiali** relativi alle schede di catalogazione del centro storico l'amministrazione comunale attiverà le procedure previste dalla L.P. 15/2015 art. 44.8

RISPOSTA AL VERBALE DI CONFERENZA PIANIFICAZIONE

La presente relazione di controdeduzione al Verbale di Conferenza di Pianificazione Urbanistica n. 30/2020 di data 23/06/2020 contiene in successione la descrizione delle modifiche, integrazioni e adattamenti inserite negli elaborati della adozione del nuovo PRG del Comune di Pieve di Bono Prezzo.

Ad ogni singolo argomento, o variante puntuale, corrispondono quindi le Cartografie, le Norme di attuazione, la Relazione illustrativa e la Numerazione varianti alle quali viene fatto esplicito rinvio.

Gli elaborati di variante sono stati inoltre oggetto di ulteriori modifiche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentata durante il periodo di pubblicazione le quali vengono riepilogate nel nuovo fascicolo "Valutazione Osservazioni" anche esso facente parte della documentazione di PRG di adozione definitiva.

Adozione e convocazione conferenza

Con deliberazione consiliare n. 40 del 28 ottobre 2019 il Comune di Pieve di Bono ha preliminarmente adottata una variante di carattere sostanziale al piano regolatore generale, piano che unisce i due territori degli ex comuni amministrativi di Pieve di Bono e di Prezzo in un unico strumento urbanistico comunale.

In data 23 giugno 2020 si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. 311513 di data 10/06/2020 per la verifica di coerenza del piano in argomento al Piano Urbanistico Provinciale.

Verbale di Conferenza Pianificazione

In data 06/07/2020 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento ha provveduto ad inviare al Comune di Pieve di Bono-Prezzo il Verbale di Conferenza di pianificazione (Prot. 3711 di data 06/07/2020).

Entro i termini di 120 gg. dal suo ricevimento l'Amministrazione Comunale è tenuta alla definitiva adozione al fine di rispettare i termini di procedimento, perentori, stabiliti dall'articolo 7 della L.P. 15/2015.

Valutazione ambientale strategica

La variante configura il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e del d.P.P. 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. quale allegato della rendicontazione urbanistica. La rendicontazione allegata alla variante attesta che non si è reso necessario la predisposizione del rapporto ambientale in quanto nessuna variante, nella fase di autovalutazione, ha evidenziato effetti significativi sull'ambiente, nessuna variante interessa territorio soggetto a vincoli di Rete natura 2000 e nessuna variante prevede la realizzazione di opere soggette a VIA.

Per quanto attiene agli altri aspetti inerenti il documento di rendicontazione urbanistica, si rinvia ai pareri dei servizi provinciali, ed in particolar modo al parere del Servizio Aree protette relativamente alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120066 "Palu di Boniprati", facendo altresì presente che il documento di rendicontazione dovrebbe richiamare gli aspetti di coerenza di carattere urbanistico e ambientale rispetto ai piani stralcio del PTC delle Giudicarie.

Il documento di rendicontazione urbanistica è stato integrato con la verifica di coerenza e compatibilità con rispetto al piano stralcio PTC delle Giudicarie con particolare riferimento alle aree di protezione fluviale e delle zone agricole.

Informatizzazione del PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

L'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, ha eseguito dei controlli topologici con il sistema GPU terminato con esito positivo.

Cartografia

Si riporta quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame:

Shape

Lo shp V-100 nella tabella degli attributi è incompleto: mancano le destinazioni vigenti e le destinazioni di progetto richieste con la variante.

I dati relativi agli attributi richiesti sono contenuti nella "Numerazione varianti" che contiene anche l'obbligatorio confronto con il Rischio idrogeologico PGUAP indotto con le varianti.

Lo shape V100 contiene la corrispondenza numerica, il perimetro dell'area di variante (sovrapponibile a tutti i tematismi georeferenziati) e la verifica della presenza di vincoli per Usi civici.

Al fine di evitare ripetizioni o duplicazioni, con il pericolo di riportare dati diversi nei due documenti, l'attributo dello shape non viene compilato, ciò fino almeno a quando rimarrà obbligatorio il calcolo del rischio idrogeologico PGAUP indotto.

Varianti non evidenziate: in corrispondenza del variante V100 n 01: la pf 790/1 attualmente viabilità locale esistente è trasformata in area residenziale di nuova espansione intensiva C2

La zona è stata modificata in Adozione definitiva integrando la variante va e inserendo le nuove varianti v106 e v109

In cartografia (shp Z 601) deve essere indicato l'articolo di rimando con l'asterisco. Gli stessi devono essere coerenti con il retino della legenda standard.

Tutti gli specifici riferimenti normativi Z601 e Z602 sono stati modificati inserendo l'articolo 81 di riferimento e l'asterisco come da legenda standard.

Per esempio il precedente Srn.1 [Z601] che prevede puntualmente per gli edifici contrassegnati la possibilità di sopraelevazione, viene ora richiamato con l'articolo 81.1 sempre utilizzando lo shape Z601.

Il retino poligonale della viabilità deve corrispondere all'effettiva sede stradale e non a tutta la proprietà della particella catastale. L'area che non è strada avrà un'altra zonizzazione (es. zonizzazione limitrofa, spazi a servizio della mobilità, ecc.) con sovrapposto il tematismo "demanio strade" se ricadente all'interno della particella stradale (vedi per esempio pf 2338/3 CC POR).

Con l'adozione definitiva si è proceduto con una rettifica per le parti di territorio ove risulta evidente il discostamento fra mappa catastale e sede stradale.

Il lavoro completo potrà essere rivisto solo successivamente alla revisione del catasto georeferenziato in fase di aggiornamento da parte dell'Ufficio Catasto per tutto il territorio comunale. Per i comuni catastali dove il lavoro è già stato fatto l'individuazione della sede stradale viene distinta dal perimetro di mappa trami lo shape xxx_vl_dress_line, che riguardo ai catasti compresi nel PRG di Pieve di Bono-Prezzo non sono ancora disponibili.

La segnatura dell'esatta corrispondenza del sedime stradale è stato inserito in corrispondenza della nuova circonvallazione.

In corrispondenza della variante V100 n 9 il prg vigente prevede una strada di montagna. che non è ripresa dalla variante pertanto da considerare come variante non segnalata).

La viabilità è stata oggetto di revisione sulla base della legenda tipo e le strade forestali e agricole interpoderali non vengono riportate.

La variante v100 n°12 (CC PREZZO PF 1442 E SEGG) non risulta indicata nella verifica PGUAP.

la variante v12 risulta inserita anche nella verifica PGUAP.

v12	Prezzo			Strada forestale di progetto	Bosco art. 49 Area agricola di interesse secondario art. 47	Strada forestale di progetto	F417 F603	352 ml.	--	--	--	--	--
v12	Moderato Elevato	0,8 1		Bosco art. 49 Area agricola di interesse secondario art. 47	0,23	0,23	R2	Strada forestale di progetto	0,48	0,48	R2	=	

Le aree residenziali di nuova espansione " C3 " non sono indicate nella legenda della cartografia.

I cartigli "C3" e "C4" sono stati inseriti in legenda in corrispondenza dello shape C101

La tavola del centro storico individua le destinazioni d'uso dei singoli immobili attribuendo shp file inventati e non individuabili nella legenda standard (per es.: residenziale -A030, commerciale -A031, ecc.).

Nella rappresentazione dell'analisi dello stato attuale relativa alla destinazione funzionale prevalente per gli edifici interno all'insediamento storico, non vi è nulla di inventato.

Attenzione che si tratta di Analisi e non di Destinazione urbanistica.

Se la legenda tipo non include shape relativi all'analisi dell'insediamento storico, non significa che la stessa non si possa fare e non si possa rappresentare.


Gli shape file relativi a tali zone non vengono eseguiti.

Sulla tavola degli insediamenti storici IS.01 non è riportato in legenda lo shp dello specifico riferimento normativo usato in cartografia per la variante V100 n 18 , del resto la rappresentazione grafica dello stesso usata in cartografia non è coerente con la legenda standard, ovvero deve essere indicato l'articolo e l'"asterisco" va cambiato.

Inserito nella legenda della tavola IS.1 lo shp Z601, al quale è stata cambiata la simbologia come da legenda standard

E stato modificato, senza evidenziarlo come variante, il perimetro del centro storico di POR (shp A101).

Il perimetro del centro storico di POR è rimasto invariato rispetto al PRG in vigore. Se si riscontrano differenze particolari si prega di indicare la particela catastale per facilitare la ricerca.



Lo shp F601 deve avere , secondo la legenda standard, campitura grigia e non bianca.

Cambiata la campitura della strada locale esistente F601 e della strada locale di potenziamento F602

Lo shp lineare f415 strada locale esiste nella stampa e nel pdf risulta come strada locale da potenziare. Lo shp lineare deve avere linea continua e non tratteggiata.

Rettificata la simbologia.

Lo shp lineare F412 strada di 4 categoria esistente nella stampa e nel pdf risulta come strada da potenziare (secondo la legenda standard) . Lo shp lineare deve avere linea continua e non tratteggiata. Inoltre la campitura dello shp poligonale F501 (strade di 4 categoria esistente) deve essere bianco come da legenda standard.


Anche nella legenda della cartografia e del pdf la strada di 4 categoria esistente non è indicata con la linea continua bensì spezzata . La stessa campitura dello shp poligonale della strada di 4 categoria non è bianco come da legenda standard.

Gli shape lineari F412 e F413 sono stati corretti e trasformati in linea continua. Le campiture delle strade sono state inserite con il colore bianco

Lo shp f 401 si interrompe in prossimità del centro storico. Nel centro storico la viabilità locale non è interrotta ed è erroneamente utilizzato lo shp A401 "area libera del centro storico" al quale è stata erroneamente indicato anche nella legenda la rubrica di "strada" con campitura grigia e non gialla come invece da legenda standard

Il PRG 2019 e' predisposto utilizzando gli shape del PRG approvato nel 2015. Gli shape disponibili sul sito GPU risultano identici agli shape utilizzati per il PRG 2019.

Non si comprende quale sia il reale problema di conflittualità con la legenda tipo, visto che la stessa non contiene la tipologia della "Viabilità", e nel contempo all'interno dell'insediamento storico la viabilità locale e principale F501 e F601 risulterebbero incompatibili con A101 essendo entrambi "complementari" come da tabella attributi shape GPU (quindi non sovrapponibili).



shape A101 - F601

Tra la pf 613 e 614/1 CC Cologna non è indicata come variante parte del verde pubblico attrezzato trasformato in bosco;

Si provvede ad allargare la superficie della variante v26 (da 363mq a 711mq), che prevede il cambio di destinazione da verde pubblico a bosco.

Nella legenda della cartografia i tematismi degli shp relativi alle zonizzazioni "ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI" sono incompleti. Mancano le lettere corrispondenti.

Le lettere relative alle zone pubbliche sono mancanti nella legenda 1:10.000 perché nelle tavole in scala 1:5000 e 1:10000 non risultano visibili. (o in alternati va per essere leggibili coprirebbero completamente le zone corrispondenti senza poterne distinguere i perimetri).

La pf . 330/1 -330/2 CC Por da "agricola di pregio" a " area per attrezzature di livello sovralocale – sportiva all'aperto" (in prossimità della variante V100 n. 31) sono state modificate senza essere dichiarate come varianti.

La variante v31 è stata ampliata, mentre la reiterazione R5 è stata ridotta

Le aree individuate dalle pf 776 e segg. e 758/2 e segg. CC Prezzo hanno destinazione, per il prg in vigore, agricola di interesse secondario. La variante trasforma le aree in zona a bosco senza dichiararlo come variante.

Non si tratta di variante ma di errore di trasposizione del PRG in vigore. Si provvede a ripristinare l'area agricola locale.

La pf 1747/1 CC Prezzo: da " prati falciati di montagna" a "parco urbano" senza essere indicata come variante.

E' presente la variante v47

Le aree residenziali C4 non trovano corrispettivo nella legenda della cartografia.

Inserito in legenda il cartiglio C4 relativo alle zone residenziali di nuova espansione

Per la variante n.42 non è apposto lo shp Z610 – vincolo decennale di inedificabilità.

Si provvede ad inserire lo shp Z610

Relativamente alla variante 52: lo shp Z602 specifico riferimento normativo " coincide con il sedime della ped 279 e non dell'intero lotto.

Perimetro esteso all'intera particella

La variante 62: errore sulla scheda PGUAP che indica il cambio a ristrutturazione edilizia.

L'istanza i24 che chiedeva il cambio di categoria di intervento da R2 ad R3 è stata accolta con la variante v62.

Per la scheda IS di Creto la Variante prevede il cambio di categoria da R2 ad R3. L'errore è da riscontrare nella tavola grafica dove si provvede ad inserire il cartiglio relativo alla ristrutturazione.

Pf 195/3 e segg CC Cologna: nel prg vigente è prevista azienda florovivaistica stralciata senza essere evidenziata nella variante in oggetto.

Il cartiglio E206 risulta regolarmente rappresentato (art. 76 Nda)

E' prevista una piazzola per elicotteri e parcheggio pubblico (pf 198 e segg CC Cologna) non indicata come variante. Manca cmq il corrispettivo retino nella finestra della legenda e il rispettivo articolo nelle norme di attuazione.

Pur non trattandosi di variante vera e propria ma di adeguamento obbligatorio al progetto esecutivo della Variante Circonvallazione in galleria dell'abitato di Pieve di Bono, come approvato dalla conferenza servizi, si provvede ad aggiunge la variante v108 in adeguamento al progetto Provinciale. (Art. 82 comma 12).

Nelle vicinanze della piazzola prevista una rotatoria. La strada nei pressi della rotatoria e della piazzola elicotteri: da 3 categoria di progetto è indicata come esistente – senza essere indicata come variante.

Come già detto nel punto precedente la viabilità fa parte del progetto originario della Circonvallazione in galleria dell'abitato di Pieve di Bono già in vigore e non costituisce variante, altrimenti andrebbe indicata come variante l'intero progetto da Cologna fino al confine settentrionale del comune (Forti di Lardaro). M si ripete che la nuova circonvallazione è già in vigore nel PRG di Pieve di Bono come progetto approvato in conferenza servizi.

Sulla pf 144/1 CC Cologna e segg., prevista una “ PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI ESISTENTE” non indicata come variante.

Stessa considerazione dei punti precedenti sul fatto che il tracciato è contenuto nel progetto esecutivo della Variante Circonvallazione in galleria dell'abitato di Pieve di Bono come approvato dalla conferenza servizi, si provvede ad aggiunge la variante v107 in adeguamento al progetto Provinciale.

Nella legenda in cartografia manca per le aree residenziali sature la differenziazione (B1a -B1b).

Aggiunto il cartiglio in legenda

L'area residenziale di nuova espansione in località “DESERTA” è stata trasformata in residenziale satura (senza essere dichiarata come variante).

Inserita nuova variante v113 - Si rinvia alla descrizione della variante contenuta nella relazione illustrativa (Variante v113 - Zona residenziale satura in località Deserta)-

Per la variante 72 nella relazione pguap si dichiara “A seguito della richiesta di stralcio parziale della edificabilità si introduce un termine di efficacia sull'intera zona edificabile” valutare invece se introdurre lo shp Z610 articolo 45 comma 5 “inedificabilità decennale”. Inoltre la variante è indicata nella relazione PGUAP, ma non è stato prodotto il V100 (la variante dalla pf indicate nella relazione pguap è individuabile nella variante v100 n 12 A).

La variante v72 prevede l'inserimento esclusivo del termine di efficacia come disciplinato dalla legge provinciale confermando la capacità edificatoria del PRG in vigore. Lo shp Z610 viene utilizzato esclusivamente sulle aree in cui è stata stralciata l'edificabilità

La reiterazione dei vincoli pubblici è stata realizzata utilizzando impropriamente lo shp V110, che però va usato per indicare “ALTRE VARIANTI CARTOGRAFICHE”.


La reiterazione non è una variante vera e propria associabile alle varianti inserite in v100.

La legenda tipo della PAT non dispone di shp dedicati alle reiterazioni.

All'esclusivo fine di facilitare la ricerca e l'isolamento delle sole reiterazioni è stato utilizzato lo shp v110 esclusivamente per questa tipologia di "varianti".

In corrispondenza della reiterazione del vincolo V110 (R8) è stata ampliata, senza essere evidenziata, l'area a parcheggio (nel prg attuale " verde privato").

Nella descrizione della reiterazione è scritto ora con ampliamento. (R8)



*Stessa considerazione va fatta per la R2, dove all'interno sempre di una destinazione pubblica sono stati modificati i perimetri che dividono verde pubblico da parcheggio pubblico.
Per entrambi i parcheggi si prevede un distacco di 4 metri dalle sponde dell'acqua pubblica.*

La tabella degli attributi dello shp V100 e V110 è incompleta: mancano le destinazioni attuali e quelle previste in variante.

Si rinvia ad un identico appunto contenuto nella prima parte del verbale.

L'idrografia non riporta i corsi d'acqua minori. Si osserva che la rete idrografica (fiumi e torrenti) del PRG deve essere conforme all'aggiornamento del Piano urbanistico provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1693 del 6 ottobre 2015, in particolare per quanto riguarda l'idrografia lineare.

L'idrografia lineare è stata aggiornata

Non è stato prodotto (e neppure riportato in cartografia) lo shp Z328 (ex Z308 SIC) che individua la perimetrazione della 'ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (queste sostituiscono i SIC nelle aree esterne alle aree a parco).

Si provvede ad inserire la zona ZSC

Non sono stati prodotti e rappresentati sulla cartografia gli shp F449 -F450 (imbocco gallerie).

Si provvede ad inserire in cartografia gli shp F449 e F450 (anche se non si comprende come si possa decidere la direzione destra e sinistra e che differenza o rilievo urbanistico possa avere questa differenziazione.

In cartografia non è indicata la fascia di rispetto della strada di IV categoria esistente (la linea deve essere comunque continua e non tratteggiata !!) che arriva a REVEGLER.

Si provvede ad inserire la fascia di rispetto per tutte le strade di IV categoria esistente. Per quanto riguarda il tratteggio si rinvia ad un precedente richiamo.

Non sono stati prodotti gli shp G109 e G110 (fasce di rispetto) dell'impianto di depurazione. Le relative fasce di rispetto non sono riportate neppure in cartografia.

Si provvede ad inserire le fasce di rispetto A e B dell'impianto di depurazione come da PRG in vigore.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, non si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, i Servizi provinciali competenti hanno pertanto trasmesso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Pieve di Bono Prezzo che, di seguito si riportano.

Con parere di data 11 giugno 2020, il **Servizio Geologico** ha trasmesso il seguente parere relativamente alla variante in esame.

Servizio Geologico

Norme di Attuazione

art. 18 (*ora art. 19*) - nota 8 a piè di pagina. L'aggiornamento della Carta delle Risorse Idriche citato non è più in vigore, attualmente è in vigore il 3° aggiornamento approvato con la deliberazione della G.P. n. 1941 del 12 ottobre 2018. Tenuto conto che la CRI viene aggiornata periodicamente si consiglia di valutare l'opportunità di riportare al punto 1 dell'articolo 18, anziché il riferimento di piè di pagina, la dizione "Carta delle Risorse Idriche in vigore", consultabile per chiunque nelle pagine *web* istituzionali della PAT.

Nelle note, vista l'impossibilità di mantenere aggiornato il testo, si propone "Delibera G.P. n. 2813 di data 23 ottobre 2003 e successivi aggiornamenti." e per le risorse idriche "Delibera G.P. n. 2248 di data 5 settembre 2008 e successivi aggiornamenti". Si provvede a riportare al comma 1 dell'art.18 la dizione Carta delle Risorse Idriche in vigore

Art. 19 punto 6: Si consiglia una diversa specificazione che abbia il senso seguente: Pozzi e sorgenti sono tutelati dalle disposizioni delle aree di tutela assoluta, rispetto idrogeologico e protezione idrogeologica della Carta delle Risorse Idriche del P.U.P..

Si provvede a sostituire il comma 6 art.19 con quanto scritto sopra. Corretto anche l'articolo 98.

art. 98 punto 4. Si propongono le seguenti modifiche: Le sorgenti catalogate dal PUP o iscritte al registro delle acque pubbliche sono soggette al vincolo dalla tutelate dalle disposizioni delle aree di tutela assoluta, rispetto idrogeologico e protezione idrogeologica della carta delle risorse idriche del PUP, già richiamata nel precedente titolo Tutela idrogeologica del territorio delle presenti norme di attuazione. La rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto è indicata nelle tavole del PUP Risorse Idriche.

SI provvede a sostituire il comma 4 art.98 con quanto scritto sopra

Varianti

varianti v4 e v55: si propone lo stralcio delle previsioni a parcheggio privato in quanto ricadenti in area ad elevata pericolosità che ammette solo opere di infrastrutturazione di carattere pubblico. Per quanto riguarda la variante v4 si precisa che nella Carta di Sintesi della Pericolosità adottata preliminarmente la previsione ricade in area con penalità medie per fenomeni alluvionali e torrentizi e in minima parte in area con penalità elevate per frana.

attesa della approvazione della nuova CSP, verificato che la stessa prevede una sostanziale riduzione del rischio, si propone di mantenere le varianti con prescrizioni. Art. 19.2.b. L'articolo 60 è stato inoltre integrato precisando che nelle due zone sono vietati i parcheggi interrati.

variante v11: la previsione si colloca all'interno della Frana di Prezzo. La nuova destinazione in area per impianti tecnologici con possibilità di riutilizzo dell'edificio esistente (garage) non modifica il grado di rischio R4 già vigente in quanto in ogni caso area del centro storico. Si precisa che l'eventuale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente potrà essere autorizzata dalla Provincia con studio di compatibilità quando ciò consenta di ridurre il rischio a livelli non superiori a medio (R2). Pertanto considerato che la variante è in corrispondenza dell'area della frana che da sempre ha mostrato i massimi effetti su strutture ed edifici si consiglia di valutare l'opportunità di mantenere sull'edificio esistente la categoria d'intervento vigente.

Si provvede ad inserire uno specifico riferimento normativo confermando l'interesse pubblico per il recupero della struttura esistente Art. 19.2.c

variante v12: la strada forestale di progetto ricade in parte nell'area ad elevata pericolosità della Frana di Prezzo. La normativa l'ammette in quanto opera di infrastrutturazione di rilevanza pubblica a condizione che il progetto degli interventi sia accompagnato da una relazione tecnica attinente la tipologia di pericolo che interessa l'area.

Si conferma la previsione con prescrizione Art. 19.2.d

variante v25: la nuova area agricola è potenzialmente soggetta a crolli rocciosi pertanto si subordina la realizzazione di qualsiasi intervento ai risultati di una specifica relazione tecnica che affronti nel dettaglio tale problematica..

Si conferma la previsione con prescrizione Art. 19.2.f

variante v32: dal punto di vista geologico l'introduzione dell'area a parco urbano di Castel Romano al fine di tutelare dal punto di vista paesaggistico e ambientale il sito storico e le aree limitrofe non presenta particolari ostative. In ogni caso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di piccole aree di sosta e attrezzature temporanee legate alla fruizione pubblica ed accessibilità alle aree interne o limitrofe previste dalla normativa, dovrà essere subordinata ai risultati di una specifica analisi sulla problematica dei crolli rocciosi che interessano la zona occidentale e orientale del parco urbano stesso.

Si conferma la previsione con prescrizione Art. 19.2.f

varianti v39 e v52: si segnala la necessità di verificare se la realizzazione di una tettoia da 50 mq per 4 m di altezza, o pari all'altezza di un edificio esistente, in area a rischio molto elevato R4 rappresenta un intervento di trasformazione edilizia ammesso dalla normativa in vigore. In caso affermativo si precisa che, indipendentemente dal modo in cui verranno realizzati gli interventi, non si possono escludere sensibili deformazioni delle strutture a causa del movimento franoso di Prezzo (velocità medie di deformazione 3-4 cm/anno)

Si tratta di edifici pertinenziali come definiti all'art. 3, comma 4, lettera a) del DPP 8-61/Leg./2017, e non di costruzioni accessorie o tettoie come definiti alle lettere successive dello stesso articolo, pertanto gli articoli vengono rettificati nel merito della definizione.

Per questi edifici si prevedono le distanze già previste per le nuove costruzioni come già precisato nel testo di adozione preliminare.

L'eventuale deformazione della struttura non comprometterebbe l'utilizzo e non comporta incremento di rischio rispetto a quello già esistente nell'attuale situazione. Si prevede di inserire nella norma che le strutture dovranno essere realizzate in legno, con struttura reticolare deformabile, limitando l'utilizzo del cemento armato al basamento dei singoli appoggi a terra. La prescrizione viene inserita negli articoli 81.6 e 81.7

varianti v38, v40 e v47: alcune di queste varianti potrebbero essere soggette a problematiche di carattere idraulico torrentizio di competenza del Servizio Bacini montani. Dal punto di vista geologico le previsioni interessano l'area di protezione idrogeologica delle sorgenti identificate con i codici CODSOR 8634, 8635 e 8636. In tali aree la normativa della Carta delle Risorse Idriche prevede che gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi siano subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica.

Le varianti vengono confermate inserendo uno specifico riferimento normativo (Art. 19.2.a - Z602) che richiami le prescrizioni suddette.

Per la variante v40, oggetto di riduzione della capacità edificatoria resa inedificabile (Z610) viene omessa la prescrizione.

varianti v45 e v49: le varianti introducono la possibilità di sopraelevazione degli edifici esistenti. Ciò non modifica il livello di rischio elevato R3 delle aree. Si precisa che in esse gli eventuali interventi edificatori dovranno essere eseguiti sulla base dei risultati di uno specifico studio di compatibilità, che nel caso di un aumento del volume superiore al 10%, attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2).

Si provvede ad inserire la prescrizione all'art. 19.2.g e nelle relative schede di catalogazione

variante v50: la variante introduce la possibilità di ampliamento e cambio d'uso dell'edificio esistente. Ciò non modifica il livello di rischio elevato R3 dell'area. Si precisa che in essa gli eventuali interventi edificatori dovranno essere eseguiti sulla base dei risultati di uno specifico studio di compatibilità, che nel caso di un aumento di volume superiore al 10%, attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2).

Si provvede ad inserire la prescrizione all'art. 19.2.g e nelle relative schede di catalogazione

variante v53: dai dati in nostro possesso la nuova isola ecologica comunale risulta potenzialmente soggetta a fenomeni di crollo roccioso con un grado di pericolosità da medio a basso, di conseguenza in tale area si propone di condizionare gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ai risultati di un'analisi specifica su tali fenomeni.

Non si comprende la presenza di crolli rocciosi si chiede di rivedere il parere. La norma viene comunque integrata prescrivendo studi specifici sul rischio. art. 19.2.h

varianti v70.1, v70.3, v70.4, v70.5, v71.1 e v71.2: alcune di queste varianti ricadono in aree con problematiche idraulico torrentizie di competenza del Servizio Bacini montani. Dal punto di vista geologico le previsioni interessano l'area di protezione idrogeologica delle sorgenti identificate con i codici CODSOR 7213, 7214 e 9058. In tali aree la normativa della Carta delle Risorse Idriche prevede che gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi siano subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica.

varianti v70.7 e v70.8: le varianti interessano l'area di protezione idrogeologica della sorgente identificata con il codice CODSOR 7211. In tali aree la normativa della Carta delle Risorse Idriche prevede che gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi siano subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica.

Le varianti non prevedono nuova edificabilità, ma solo il riconoscimento di edifici residenziali esistenti che vengono confermati in adozione definitiva modificando il cartiglio da zona satura residenziale con un nuovo articolo:

Art. 4. Edifici esistenti catalogati in area agricola e montana [A302]P

Per quanto riguarda le prescrizioni suddette sono comunque da tenere in considerazione ed inserite nello stesso articolo 4, comma 5, senza necessità di inserire ulteriori specifici riferimenti normativi.

variante v83: presa d'atto di viabilità esistente. Si segnala che l'infrastruttura per quasi tutto il suo sviluppo è potenzialmente soggetta a fenomeni di crollo roccioso e in alcuni tratti a fenomeni di colata detritica e pertanto qualsiasi intervento sulla stessa dovrà essere subordinato ai risultati di una specifica analisi tecnica su tali problematiche.

La variante individua la viabilità privata esistente all'interno del compendio della centrale idroelettrica. Nessun intervento è previsto se non opere di manutenzione ordinaria. Non si prevedono ulteriori specifici riferimenti normativi.

variante v88: dagli elementi in nostro possesso emerge che la zona è sicuramente all'interno del l'area soggetta al movimento franoso di Prezzo (velocità medie di deformazione 3-4 cm/anno) tanto che la nuova Carta di Sintesi della Pericolosità classifica la zona come area con penalità elevate per frana. Di conseguenza si propone lo stralcio della previsione.

La variante viene stralciata in adozione definitiva su prescrizione.

variante v89: l'area per impianti tecnologici per buona parte è potenzialmente interessata a fenomeni di crollo roccioso pertanto qualsiasi intervento dovrà essere realizzato sulla base dei risultati di un'analisi specifica su tale problematica".

Come già riportato ai precedenti punti relativi alla nuova piazzola di parcheggio elicotteri, l'area risulta inserita nel progetto esecutivo approvato dai competenti servizi provinciali relativi alla Variante Circonvallazione in galleria dell'abitato di Pieve di Bono e sull'area non sono previsti ulteriori interventi rispetto a quanto già realizzato.

Servizio Bacini Montani

Il **Servizio Bacini Montani** con parere di data 18 giugno 2020, comunica quanto segue.

“Esame varianti

Si specifica che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata. Si sottolinea che qualora nell'ambito di valutazione di una variante si demandi ad una fase di progettazione un approfondimento di carattere idrogeologico, è lo studio

suddetto che deve valutare la fattibilità dell'intervento previsto, verificando, in base alle analisi effettuate, se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione dell'intervento stesso. Si specifica altresì che il grado di approfondimento è commisurato alla natura e all'entità dell'intervento previsto.

Vedi integrazione articolo 19, commi 7 e 8 delle Norme di Auttuazione.

V4 - La variante si localizza in area ad elevata pericolosità della CSG ed è quindi ammissibile solo se compatibile con l'art. 2 delle N.d.A. del PUP.

V9 - Si segnala che la variante intercetta la rete idrografica della quale bisogna tenere conto in caso di intervento.

V20 - Si segnala che la variante intercetta la rete idrografica della quale bisogna tenere conto in caso di intervento.

V22 - Si segnala che la variante intercetta il demanio idrico provinciale e che ricade in area ad elevata pericolosità della CSG disciplinata dall'art 2 delle N.d.A. del PUP. Si ricorda inoltre che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m.. Si segnala che la variante intercetta la rete idrografica della quale bisogna tenere conto in caso di intervento. Si rileva altresì che l'area è in parte ad elevata pericolosità e in parte 'critica recuperabile' della CSG disciplinate rispettivamente dagli artt 2 e 3 delle N.d.A. del PUP. Infine si ricorda inoltre che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

V25 - Si segnala che l'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi.

V28 - Si segnala che l'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi.

V29 - Si segnala che la variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG disciplinata dall'art 2 delle N.d.A. del PUP. Si ricorda inoltre che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

V32 - Si segnala che la variante intercetta la rete idrografica della quale bisogna tenere conto in caso di intervento.

Per tutte le varianti sopraelencate le prescrizioni indicate sono già contenute nel testo delle N.d.A con le prescrizioni di carattere generale richiamate agli articoli 18, 19 delle N.d.A.

V38 - Si segnala che in base alla nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area risulta critica per fenomeni torrentizi; pertanto eventuali interventi sono subordinati, in fase di progettazione, ad una valutazione di compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area.

Vedi prescrizione Art. 19.2.a

V41 - Stralcio per la parte ricadente in area ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG. Si ricorda inoltre che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

La variante viene ridotta stralciando la parte ricadente in elevata pericolosità PGUAP

V42 - Si segnala che l'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi.

L'area è soggetta a vincolo di inedificabilità decennale art. 13bis..

V44 - Si segnala che in base alla nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area risulta critica per fenomeni torrentizi; pertanto eventuali interventi sono subordinati, in fase di progettazione, ad una valutazione di compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area.

La previsione di scala esterna non rileva in termini di incremento del carico urbanistico o degli indici edificatori. L'intervento non incide quindi sul grado di rischio idrogeologico dell'area.

V47 - Si segnala che in base alla nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area risulta critica per fenomeni torrentizi; pertanto eventuali interventi sono subordinati, in fase di progettazione, ad una valutazione di compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area.

Vedi prescrizione Art. 19.2.a

V53 - Si segnala che l'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi. Si ricorda inoltre che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m.

Vedi prescrizione Art. 19.2.h

V62 - La variante non modifica il grado di rischio (elevato 'R3'); gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.

V63 - Si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Per le varianti sopraelencate le prescrizioni indicate sono già contenute nel testo delle Nda con le prescrizioni di carattere generale richiamate agli articoli 18, 19 delle Nda.

V70.4 - Negativo in quanto la variante determina un grado di rischio elevato 'R3'; il parere potrà essere rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.17 delle N.d.A. del PGUAP.

Trattandosi di un edificio esistente, per il quale non sono previsti nell'immediato interventi di nessun genere si propone di inserire una norma prescrittiva che richieda lo studio di compatibilità al momento della realizzazione di eventuali interventi di ristrutturazione che possano comportare il grado di rischio idrogeologico. Art.19.2.i Riportata la prescrizione anche all'interno delle schede E5 ed E13

V71.1 - Si segnala che parte dell'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi.

V73 - Si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..Si segnala anche che l'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi.

V75 - Si segnala che l'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi.

V77 - Si segnala che parte dell'area presenta delle criticità legate al reticolo idrografico, come riportato nella nuova CSP, non in vigore ma preadottata, delle quali va tenuto conto in caso di interventi.

V83 - Si rileva che una piccola parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico il cui utilizzo è eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Si ricorda anche che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Per le varianti sopraelencate le prescrizioni indicate sono già contenute nel testo delle Nda con le prescrizioni di carattere generale richiamate agli articoli 18, 19 delle Nda.

V88 - Si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Variante stralciata per parere negativo del Servizio Geologico.

V89 - Si rileva che parte dell'area è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre anche la nuova CSP, non in vigore ma preadottata, conferma la criticità dell'area. Pertanto eventuali interventi sono subordinati, in fase di progettazione, ad una valutazione di compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area. Si ricorda infine che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Come già riportato ai precedenti punti relativi alla nuova piazzola di parcheggio elicotteri, l'area risulta inserita nel progetto esecutivo approvato dai competenti servizi provinciali relativi alla Variante Circonvallazione in galleria dell'abitato di Pieve di Bono e sull'area non sono previsti ulteriori interventi rispetto a quanto già realizzato.

V90 - Si rileva che gran parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale a cui va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico. L'utilizzo di tale superficie è eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono

La variante individua la viabilità privata esistente all'interno del compendio della centrale idroelettrica. Nessun intervento è previsto se non opere di manutenzione ordinaria. Non si prevedono ulteriori specifici riferimenti normativi.

R1 - Si segnala che l'area sia in base alla cartografia in vigore che in base alla CSP preadottata è critica per fenomeni alluvionali.

R2 - Si segnala che l'area sia in base alla cartografia in vigore che in base alla CSP preadottata è critica per fenomeni alluvionali; gran parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Si ricorda anche che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

R3 - Si segnala che parte dell'area sia in base alla cartografia in vigore che in base alla CSP preadottata è critica per fenomeni alluvionali. Si ricorda anche che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

R7 - Si segnala che l'area sia in base alla cartografia in vigore che in base alla CSP preadottata è critica per fenomeni alluvionali; gran parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP.

R8 - Si rileva che parte dell'area ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale L'utilizzo di tale superficie è eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali

lo consentono. Si segnala che l'area sia in base alla cartografia in vigore che in base alla CSP preadottata è critica per fenomeni alluvionali; gran parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Si ricorda anche che eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Per le varianti sopraelencate le prescrizioni indicate sono già contenute nel testo delle N.d.A. con le prescrizioni di carattere generale richiamate agli articoli 18, 19 delle N.d.A.

Si evidenziano per ultimo i seguenti aspetti di carattere generale: - gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

Si provvede ad aggiornare l'idrografia

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22- 124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono; - gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; - gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**; - gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Servizio Foreste e fauna

Il **Servizio Foreste e fauna**, con parere pervenuto in data 24 giugno 2020, comunica quanto segue.

"Dall'esame delle varianti cartografiche si specificano le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda la variante n.12 che da bosco avrà destinazione "*strada forestale di progetto*", si comunica che la viabilità forestale è compresa nelle superfici definite bosco ai sensi dell'art. 2 della l.p. 11/2007 e, pertanto, è necessario mantenere la destinazione a bosco

Si provvede a mantenere la destinazione di zona a bosco tenendo come variante l'inserimento della uova strada forestale di progetto.

Per quanto riguarda, poi, le varianti n.25 e n.27, che da verde pubblico sono destinate ad "*agricola locale*", dato che le superfici risultano boscate ai sensi di legge, è necessario che mantengano la destinazione a bosco, riportando lo stato dei luoghi, fino a conclusione dell'eventuale cambio di coltura autorizzato da questo Servizio.

Si provvede ad inserire zona a bosco per la v25.

Per la variante v27 si evidenzia che i terreni risultano abbandonati con presenza di rimboschimento invasivo per il quale si prevede il ripristino della zona agricola, perlomeno per le parti meno acclivi che già oggi mostrano la presenza del prato.

Per quanto riguarda le varianti n.32 (**Castel Romano**) e n.48, (**Forte Carriola**) che sono destinate a parco urbano, si ricorda che le aree sono ricomprese in aree boscate ai sensi di legge, pertanto, ogni modifica della superficie che determini un utilizzo diverso dovrà essere autorizzato ai sensi della l.p. 11/2007 da parte di questo Servizio. Si rileva, peraltro, all'art. 85 delle Norme di Attuazione, che benché al comma 3 si affermi che è vietato il di cambio coltura delle aree boscate, al comma 4 si ammettono la realizzazione opere per le quali è invece necessaria l'autorizzazione al cambio coltura.

Si provvede ad integrare il comma 4 con la prescrizione

Inoltre, per la variante n.48, per la quale vige lo specifico riferimento normativo n.10 (**Ora art. 81.10**), si ricorda che, pur avendo destinazione agricola, l'area risulta boscata, e, pertanto, per la realizzazione delle opere previste è necessaria l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della normativa forestale citata.

Si provvede ad integrare il comma 4 con la prescrizione

Per quanto riguarda, infine, la **variante n.89**, che da area agricola locale è destinata a "Impianti tecnologici", si ritiene necessario ridelimitare la variante escludendo l'area boscata presente, che dovrà essere ricompresa nell'adiacente area a destinazione bosco.

Si provvede a ridelimitare l'area oggetto di variante escludendo l'area boschiva come richiesto. La superficie è stata ridotta da 2830 mq a 2351 mq.

Per quanto riguarda le Norme di Attuazione, si rileva che al comma 1 dell'art. 72, è necessario inserire il riferimento all'art. 2 della l.p. 11/2007 per la definizione di bosco".

Integrato il comma 1 art. 72

Il **Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza**, con parere di data 14 maggio 2020, comunica che "le aree interessate dalle proposte di variante, per collocazione altimetrica, presenza di copertura forestale nelle zone a monte o caratteristiche morfologiche generali del territorio circostante, siano da considerarsi esenti da pericoli di natura valanghiva. Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data-17 dicembre 2019.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

In sede di Conferenza di pianificazione, lo scrivente Servizio ha comunicato che le problematiche emerse dall'istruttoria della variante sono principalmente da ricondurre alle nuove previsioni tendenti ad una trasformazione d'uso di alcune aree agricole, alle nuove previsioni relative agli insediamenti storici e all'adeguamento al RUEP.

Per quanto riguarda la conversione degli indici si prende atto che il coefficiente di conversione degli attuali indici fondiari di 0,3 risulti un dato consolidato all'interno dei diversi PRG delle Giudicarie di recente approvazione.

Relativamente agli aspetti cartografici si evidenzia che l'ex Comune di Prezzo non ha effettuato l'adeguamento al PUP, al contrario invece dell'ex comune di Pieve di Bono che risulta averlo adeguato nel 2007. Tale aspetto risulta da chiarire in quanto non richiamato nella deliberazione comunale di prima adozione, ovvero se la variante in esame ha valore o meno di adeguamento al PUP relativamente alle aree di tutela ambientale, in considerazione del fatto che alcuni ambiti di aree ricadenti in tutela ambientale non risultano corrispondenti a quelli del PUP.

Si provvede ad integrare la deliberazione di adozione definitiva precisando che la variante, per il territorio dell'Ex Comune amministrativo di Prezzo costituisce adeguamento al PUP, con particolare riferimento alla precisazione delle aree di tutela ambientale le quali sono state

oggetto di precisazione in applicazione dei criteri fissati dalla L.P. 5/2008, articolo 11, comma 4.

Le stesse aree agricole in variante al PRG non risultano per alcuni ambiti corrispondenti alle aree agricole del PTC.

Si è provveduto ad effettuare un ulteriore controllo, ma non sono stati riscontrare differenze sostanziali. Si evidenzia che a seguito dell'inserimento del tracciato della Circonvallazione dell'abitato di Pieve di Bono molte zone agricole sono state interessate da tagli ed adeguamenti alle quali il PRG si è dovuto obbligatoriamente adeguare.

Se segnalano le varianti v71.1 che individua un'area pertinenziale sempre utilizzata come parcheggio ed area gioco della struttura utilizzata un tempo colonia fronteggiante oggi in fase di ristrutturazione per la quale l'area risulta essenziale per mantenere il proprio standard di parcheggio e servizi (gioco all'aperto).

La variante v48 individua l'ambito del forte carriola come parco urbano.

La variante v30 e v31 prevede una riduzione di area agricola di pregio per realizzare l'ampliamento del campo da gioco pubblico (non si prevede la compensazione per questo tipo di interventi)

La v87 prevede un parco pubblico e viabilità in prossimità del Cimitero di Pro (già realizzati gli interventi)

la v2 individua una nuova zona residenziale ove si precisa che per soddisfare le esigenze abitative della famiglia non esistono soluzioni alternative. La riduzione si pone comunque ai margini ed in prossimità di zone già destinate alla residenza.

La v68 è relativa all'ampliamento del Cimitero di Pieve di Bono.

Le v57, v3 e v4 in località Ben sono relativa alla individuazione di zona residenziale per prima abitazione in continuità con la zona residenziale esistente, la v3 del nuovo impianto già autorizzato in deroga, la v4 di un parcheggio di servizio per l'azienda insediata in v3.

La v63 prevede un ampliamento di area agricola di pregio.

Nei pressi della v33 (ricondata ad agricolo del PUP) si trova un'area sportiva pubblica già nel PRG in vigore.

In località Boniprati, le zone agricole del PUP e del PTC non hanno tenuto conto dei PRG in vigore che prevedono la presenza di parco urbano, ed aree pertinenziali e parcheggi privati esistente. (Ristorante Boniprati, Rifugio Brigata Lupi, Ex Albergo Cinzia).

In prossimità della v15 vi sono piccole aree già comprese nell'insediamento storico ed indicate come verde storico. All'inizio della v12 vi è un serbatoio già presente nel PRG in vigore.

Su prezzo sono state ricondotte ad agricolo locale due aree erroneamente indicate come agricolo PUT lungo la strada.

La variante v34 viene ricondata ad agricolo del PUP [E103], come pure una piccola fascia a confine sud. (p.f. 666/4 CC: Cologna).

Piccola riduzione in prossimità Variante n. 2/2015 PdB già approvata sulle p.ed. 152 153 CC Agrone.

Sempre a Boniprati alcuni terreni di pertinenza di edifici esistenti (non storici ma classificati come edifici isolati già del PRG in vigore sono indicati come verde privato in adozione definitiva si è provveduto a rettificare le previsioni rendendo la versione di adozione definitiva identica a quella del PRG in vigore. (edifici isolati n. 87, 89, 91, 93)

Per quanto riguarda le singole varianti così come individuate negli elaborati allegati si osserva quanto segue.

Relativamente alla variante V2, si osserva che la riduzione di area agricola del PUP ai fini dell'individuazione di un lotto residenziale per prima casa in località Por, potrà essere valutato favorevolmente se risultano verificate eventuali localizzazioni alternative ricomprese tra l'area residenziale esistente a confine con il lotto in variante e il nucleo storico di Por, così non espandere ulteriormente l'attuale margine edificato che separa il nucleo di Por dall'area agricola individuata dalla Carta del Paesaggio come sistema complesso di paesaggio di interesse storico.

La localizzazione coincide con le aree disponibili per la famiglia che ha necessità per la prima casa. Non esistono soluzioni alternative e l'ampliamento permette di ottimizzare un'area residuale già edificabile, ma insufficiente per costituire un lotto autonomo (p.f. 763 esistente ci 320 mq ca.).

I terreni indicati come alternativi sono di altre proprietà non disponibili sul mercato come dimostrato anche dall'osservazione 19, con la quale la proprietà chiede modifiche per potere avviare un progetto di utilizzo dei terreni edificabili disponibili.

La trasformazione da area a verde pubblico ad agricola di rilevanza locale della variante V29, è da verificare sulla base della localizzazione prossima al corso del fiume Chiese, ovvero precludendo la possibilità di insediarvi eventuali manufatti agricoli.

Le sponde dei fiumi sono comunque precluse all'utilizzo per le strutture agricole. La variante ha inserito zona agricola locale in continuità con le previsioni esistenti sulle zone che presentano le stesse caratteristiche oggettive.

Le varianti V28 e V42, prevedono la trasformazione d'uso delle attuali aree sportive in verde privato. Se si considerano le caratteristiche tipicamente riconducibili a tale nuova destinazione urbanistica, le nuove aree a verde privato oltre a non sembrare pertinentziali rispetto all'edificato appaiono alquanto estese.

Si provvede a ridurre l'area a verde privato inserendo la prevalente zona agricola locale.

La variante V38 prevede una nuova destinazione a verde pubblico per il quale si richiede la verifica del riferimento normativo cartografico VP, in considerazione del fatto che il corrispondente normativo che ne regola la pianificazione prevede, quale riferimento normativo, la dicitura VA con relative possibilità edificatorie di carattere pubblico da verificare in relazione al contesto paesaggistico.

La v38 individua una zona già oggetto di intervento effettuato con il finanziamento della PRovincia attraverso il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale

Per le varianti V39 e V52 ed altre dove si prevedono puntuali ampliamenti di strutture accessorie e tettoie mediante specifico riferimento normativo, si richiama la definizione di "costruzione accessoria" del regolamento urbanistico provinciale. Si osserva che quanto previsto con l'articolo 81 delle NTA non è riferibile alle corrispondenti costruzioni accessorie di cui al regolamento urbanistico, secondo il quale le costruzioni accessorie devono essere realizzate secondo precise previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal PRG. Le tettoie con superficie superiore a 15 mq non sono peraltro da considerarsi prive di volume urbanistico o SUN.

Non si tratta di "costruzioni accessorie" ma "edifici pertinentziali" come definiti dal regolamento all'art. 3. comma 4, lettera a) come ora precisato negli specifici riferimenti normativi, tesi ad assecondare necessità di infrastrutture pertinentziali di deposito per le attività svolte dalle famiglie che abitano gli edifici residenziali limitrofi.

Per quanto attiene alla variante V56 relativa all'inserimento come nucleo storico isolato di due edifici classificati come PEM, si prende atto delle motivazioni che hanno determinato la variante e, allo stesso tempo, dell'esistenza di una situazione analoga all'interno della pianificazione urbanistica in CC Prezzo. Tuttavia non si può non osservare la discordanza di carattere urbanistico sull'individuazione dei due edifici classificati come PEM all'interno di un nucleo storico. Si invita pertanto l'Amministrazione ad un ulteriore approfondimento di tale previsione.

La modifica è stata concordata con gli uffici provinciali. La revisione delle schede di catalogazione del PEM non rientra negli obiettivi della variante 2019, e tale revisione non può essere avviata in adozione definitiva, ma dovrebbe rientrare all'interno di una specifica variante sostanziale, previo avviso pubblico, variante che l'amministrazione comunale potrà prendere in considerazione solo alla conclusione dell'attuale iter di approvazione.

Relativamente alle diverse varianti denominate V70.n., che trasformano alcuni lotti agricoli in residenziali sature B1b, si ritiene che la sola individuazione isolata del lotto pertinenziale di edifici esistenti con i relativi sedimi, non risulti coerente con la definizione di "area satura". Va infatti tenuto presente che l'"area satura" dovrebbe essere riservata in via esclusiva ad aree insediative residenziali sature - quindi non a singoli lotti peraltro con destinazione agricola- dove, considerata la densità edificatoria raggiunta da una pluralità di edifici esistenti, non risulti opportuno l'incremento del carico urbanistico in relazione alle opere di urbanizzazione esistenti, e, conseguentemente, gli interventi dovrebbero limitarsi esclusivamente al recupero dell'edificato preesistente.

Con la seconda adozione, si è provveduto a modificare le varianti v.70 inserendo l'intera zona in area agricola e catalogando l'edificio esistente come A302 (edifici esistenti catalogati in area agricola e montana) con uno specifico riferimento normativo all'Art.4

Insedimenti storici e PEM

Per quanto riguarda le modifiche introdotte alle schede degli edifici ricadenti in centro storico non si condividono le previste demolizioni senza ricostruzione di alcuni di essi. In considerazione della valenza storica testimoniale attribuita non solo dell'edificato, ma pure all'impianto urbanistico degli insediamenti storici di cui gli edifici in questione sono parte, si richiede la revisione delle varianti apportate alle schede n°38, n° 39 (v18 Levido), n°89 (v10 Clusone), n° 23 (v20 Por), ovvero di edifici che, soggetti dal vigente PRG alla categoria del risanamento conservativo, risultano ora previsti in demolizione senza ricostruzione.

Interventi di diradamento del centro storico come nel caso in esame dovrebbero poter essere valutati sulla base di un complessivo piano organico di recupero dell'ambito interessato dalla proposta, che contempli la piena valorizzazione del tessuto e spazio pubblico di carattere storico.

Si tratta di interventi fortemente voluti dall'Amministrazione, sostenuta dalle richieste delle famiglie che abitano negli edifici limitrofi.

Gli interventi di demolizione puntuali individuati con la variante sono stati oggetto di attenta valutazione coerentemente con l'analisi delle caratteristiche dei singoli edifici. Gli interventi sono finalizzati al recupero dell'intero ambito urbano incentivando e valorizzando le iniziative private di risanamento e ristrutturazione finalizzate al riuso abitativo dell'intero comparto edilizio storico.

Anzitutto occorre premettere che gli edifici previsti in demolizione non presentano caratteristiche tipologiche e storiche.

Entrando nella specifica valutazione dei singoli interventi:

La variante v10 prevede la demolizione di un edificio che all'interno del nucleo storico di Clusone rappresenta un edificio senza nessuna caratterizzazione storica, edificato agli inizi del secolo scorso, ampliando e sopraelevando strutture accessorie che circondavano la corte degli edifici p.ed. 137e 136 dei quali costituiva pertinenza;

La sua demolizione permette di offrire migliori condizioni di abitabilità dell'intero quartiere ma soprattutto permette di realizzare uno spazio necessario per la sicurezza in quanto all'interno del nucleo, nello stato attuale risulta impossibile l'accesso di mezzi di sicurezza (vigilanza, VVFF, ambulanze).

La variante v18 interessa un edificio di scarso valore che presenta fronti compromessi sia dal punto di vista statico che architettonico (vedi foto allegate nella scheda) con sovrastrutture in cemento assolutamente non coerenti con il contesto. La sua edificazione risale a dopo il primo dopoguerra a causa della rovina causata dagli eventi bellici.

Qualsiasi intervento di ristrutturazione appare non perseguibile. La demolizione permette di realizzare una nuova piazza ed uno slargo necessario per tutto il centro storico di Levido al fine di garantire spazi adeguati per la circolazione dei mezzi di sicurezza e la realizzazione di parcheggi e spazio verde necessario per offrire anche a questo quartiere un minimo di standard qualitativi.

La variante v20 interessa un edificio fatiscente isolato interno all'abitato di Por (vedi foto allegate nella scheda). L'edificio non presenta particolari caratteri né tipologici né storici. La

sua edificazione risale a dopo il primo dopoguerra a causa della rovina causata dagli eventi bellici.

La demolizione permettere di realizzare uno slargo all'interno dell'abitato di Por, una nuova piazza pubblica necessaria sia per le attività di quartiere sia per offrire migliori condizioni di abitabilità di chi ha già provveduto a ristrutturare la propria casa o ne potrà trovare incentivo per ulteriori interventi di recupero degli edifici storici, non solo ai fini architettonici, ma soprattutto per essere abitati godendo di migliori condizioni oggettive di soleggiamento e dotazioni di standard urbanistici pubblici.

L'Amministrazione comunale con l'adozione definitiva conferma l'esistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico nel procedere con la modifica di categoria degli edifici, permettendo la loro demolizione al fine di garantire migliori condizioni di vivibilità e sicurezza per i propri cittadini, senza causare snaturamenti e svilimenti della qualità urbana dell'insediamento storico sicura di trovare nella popolazione residente stanziale la massima condivisione nelle scelte operate.

Relativamente al Patrimonio edilizio montano, la variante n°61 prevede la ricostruzione di un rudere che non risulta accatastato, in quanto la p.ed. 352 indicata nella scheda risulta ricadere in un ambito diverso, conseguentemente non risultano soddisfatti i criteri previsti dalla legge urbanistica al fine della ricostruzione dei ruderi.

L'intervento è di assoluto interesse pubblico. Il rudere esiste ed è posizionato all'interno di un'ampia radura (oltre 3000 mq.), già oggi individuata come pascolo. L'individuazione catastale della p.ed. 352 risulta in posizione errata e sarà cura dell'amministrazione avviare con urgenza una revisione della esatta posizione.

La realizzazione del bivacco è necessaria sia per garantire un riparo/rifugio per i pastori che ogni anno si recano sull'alpe Cadria, sia per gli escursionisti che percorrono i sentieri dell'alpe in direzione del Monte Cadria.

La ricostruzione è proposta come integrazione delle schede di catalogazione del patrimonio edilizio montano che già oggi, nelle schede in vigore, si prevedono ricostruzioni del tutto simile a quella proposta, stante che l'area non presenta particolari ostative in tema di sicurezza del territorio (pareri favorevoli del Servizio geologico, Servizio Bacini Montani, Servizio Foreste.

Per quanto riguarda la variante V51, **(123.M.P. - Masi catalogati nel PEM di Prezzo)** l'importante ampliamento ammissibile in variante al fine della realizzazione di un "cascinello", è da valutare sulla base dell'attuale volumetria che, dimensionalmente, si ritiene già consistente, e sulla localizzazione visivamente esposta rispetto a diversi punti di osservazione del contesto.

Si provvede a modificare la previsione inserendo esplicitamente che il cascinello può essere realizzato sul lato sud-ovest prolungando le falde del tetto realizzando una nuova superficie coperta pari a 50 mq.

Per la variante V43 non viene motivata la possibilità di cambio d'uso dall'attuale 80% al 100%, ricordando peraltro che l'uso abitativo ammesso dalla scheda deve essere inteso per gli edifici del PEM come saltuario.

Viene mantenuto il limite dell'80% verificato che effettivamente le dimensioni dell'edificio sono sufficienti per un uso abitativo stagionale.

Per quanto riguarda la possibilità di introdurre il "cappotto termico" esterno su edifici soggetto di risanamento conservativo contenuto nelle NTA, si rileva in via generale il contrasto con articolo 86 LP 1/2008 e delibera GP 1531/2010 allegato 1.

Si chiede di confermare la norma. Gli interventi di cappotto esterno sono comunque limitati, ma quando richiesti riguardano sempre edifici abitati da sempre dove le famiglie hanno necessità di migliorare le prestazioni energetiche delle proprie abitazioni. Limitare questa possibilità proprio nel periodo in cui le misure di finanza nazionale straordinarie le promuovono appare come una incongruenza che toglie ai propri cittadini diritti, non trovando nessuna giustificazione per la loro negazione.

Si provvede a dettare norme più stringenti sulla qualità architettonica dell'intervento inserendo uno specifico comma.

Per quanto attiene alla possibilità di introdurre gli abbaini si richiama quanto sotto evidenziato relativamente alle NTA ovvero limitare una loro indifferenziata introduzione.

Gli abbaini sono sempre stati ammessi all'interno del centro storico nel caso di recupero abitativo dei sottotetti.

Relativamente all'isolamento delle coperture risulta preferibile che tale previsione non comporti l'eccessivo ispessimento a vista del pacchetto di copertura. Per quanto riguarda la puntuale previsione all'interno delle schede di introdurre nuovi poggiosi, si ritiene di osservare che, per gli edifici in particolar modo soggetti a risanamento conservativo, risulti opportuno verificare il loro inserimento in modo da interessare le fronti più defilate dalla pubblica via, con estensione contenuta e preferibilmente ubicati a livelli di sottotetto, così da non alterare il costante disegno compositivo che caratterizza l'edificato storico.

Gli interventi di questo tipo risultano limitati sia in numero che in dimensione e tutti sono stati oggetto di valutazione.

Norme di attuazione

All'art. 5 comma 3, si osserva che il regolamento provinciale non contempla la deroga dal lotto minimo così come definito dallo stesso regolamento.

Il regolamento contiene la definizione di lotto minimo, ma la misura minima dello stesso è competenza del PRG.

Molti PRG contengono, o almeno contenevano, una riduzione della misura del lotto minimo, per favorire l'ottimizzazione di utilizzo delle zone già destinate all'insediamento, nel caso in cui il lotto residuale non possa essere incrementato a causa di limiti fisici contermini o di zone sature o saturate poste ai suoi margini. Vedi modifica del comma 3, apportata per chiarire che non si tratta di deroga ma di disposizione normativa di competenza del PRG.

La definizione di superfetazione lascia eccessiva discrezionalità nella valutazione di tale componente edilizia, così come lo stesso concetto di recupero volumetrico della superfetazione, in particolare modo se riferita a interventi ricadenti in centro storico.

Alla commissione edilizia spetta la verifica degli elementi assoggettati agli interventi previsti per le superfetazioni. Integrato l'articolo 5.

La definizione di abbaino contenuta nelle norme consente la sua realizzazione in modo indifferenziato sul territorio – cosa che si ritiene non condivisibile -, l'abbaino non dovrebbe peraltro rientrare tra i cosiddetti "volumi tecnici".

La tipologia dell'abbaino è sempre stata considerata coerente con l'architettura dei paesi di montagna e nel testo contenuto all'articolo 5 non si riscontra nessuna anomalia rispetto quanto fino ad ora ammesso dalle norme di PRG degli ultimi 30 anni.

L'elemento dell'abbaino risulta essenziale per favorire il recupero abitativo dei sottotetti, obiettivo da perseguire con la variante 2019 in adeguamento agli obiettivi della Legge Urbanistica provinciale che mira al recupero, riuso, densificazione.

Il problema di essere considerato volume tecnico, e quindi non rilevante ai fini degli indici edificatori, deriva dalla nuova definizione di Sun, applicata in vece del volume. In genere se l'abbaino viene realizzato in un sottotetto abitabile (che quindi rientra già nel computo della Sun per la sua intera superficie) la sua realizzazione non comporta nessun incremento di indice edilizio di Sun.

Integrato l'articolo 5.

All'articolo 11 comma 3 si ritiene non coerente la possibilità di interscambiare volumi tra zone omogenee diverse, anche in deroga dall'indice edificatorio limite.

L'articolo viene modificato.

Gli "edifici esistenti" alla data 1 gennaio 2015 risultano riferiti ad un arco temporale che si ritiene recente, anche se all'articolo 15 si specificano i casi in cui possono essere applicati gli ampliamenti a tantum previsti dalle NTA.

L'articolo viene confermato.

Relativamente all'art. 55, comma 4, si ritiene non corretto ammettere ampliamenti volumetrici una tantum su zone adiacenti con destinazione urbanistica diversa rispetto all'edificio in ampliamento.

La norma è espressamente prevista già nel PRG in vigore e si rende necessaria per attivare interventi già ammessi dalla norma provinciale (ampliamenti di Sun una tantum di edifici esistenti in zone non conformi, in zone agricole, in zone interne all'insediamento storico dove l'edificio è circondato da pertinenze private o verde storico di norma non edificabili, ma che possono essere interessate dall'ampliamento degli edifici esistenti).

Al fine di chiarire l'obiettivo della norma il comma 4 viene riscritto.

Rispetto all'articolo 13 (art. 10) "Interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione", non è pienamente corretto quanto riportato, poiché sia alcune opere di infrastrutturazione che le opere di urbanizzazione secondaria necessitano della presenza di specifiche previsioni urbanistiche. Al fine di non creare fraintendimenti, è necessario fare un mero rinvio agli articoli 79 delle l.p. n. 15/2015 e all'articolo 11 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Modificato l'articolo 10. Opere di infrastrutturazione del territorio ed Opere di urbanizzazione..

Articolo 32 "U.E. - Unità edilizia" per la definizione di unità edilizia va rinviato all'articolo 3, comma 1, lettera u), della l.p. n. 15/2015.

Corretto il comma 1 e 2 dell'articolo 37.

Articoli 41 "M1 Manutenzione ordinaria", 42 "M2 Manutenzione straordinaria, 43 "R1 Restauro", 44 "R2 Risanamento conservativo, 45 "R3 Ristrutturazione edilizia", 46 "R6 Demolizione", 47 "R7 Nuova costruzione" e 48 "R8 Ristrutturazione urbanistica", le definizioni delle categorie d'intervento sono date dall'articolo 77 della l.p. n. 15/2015, a cui è sufficiente fare un mero rinvio,

Si provvede a modificare il comma relativo alla definizione della categoria di intervento a cui si fa riferimento, con la dicitura "Per la definizione della categoria di intervento "___", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015".

mentre la categoria di intervento del recupero edilizio di cui all'art. 49 non risulta contemplata dalla normativa provinciale.

Viene stralciato il riferimento verifica che in centro storico non sono previsti interventi di questo tipo.

Articolo 47 "Risanamento conservativo", non è corretto escludere dal volume edilizio gli abbaini e i timpani (finiture ed elementi esterni).

Si rinvia al punto precedente relativo alla definizione di abbaino

Tale osservazione vale anche per gli articoli successivi. Verificare la possibilità di realizzare balconi nella categoria del risanamento conservativo purché compatibile con tipologia e posizione; è opportuno che la realizzazione dei balconi sia individuata sulla singola scheda di catalogazione dell'edificio.

Per quanto riguarda i balconi la norma viene confermata in quanto ritenuta necessaria per garantire e favorire il recupero abitativo dell'insediamento storico. E' precisato che i balconi sono ammessi solo in limitati casi e viene integrato l'articolo rinviano alla commissione edilizia la valutazione di coerenza. Non si ritiene corretto subordinare ad una variante di PRG, con modifica della scheda, ogni intervento di recupero di edifici soggetti a risanamento, dove solo in fase di progettazione esecutiva è possibile determinare con precisione posizione e dimensione dei balconi necessari per garantire l'ottimale vivibilità ed anche la agibilità di un sottotetto o di un nuovo appartamento recuperato all'interno di un edifici soggetto a risanamento. Non è possibile subordinare questi interventi ad una varianti di PRG, conoscendo i tempi ed i costi per la predisposizione delle stesse. L'Amministrazione chiede con forza il mantenimento delle aperture normative contenute nella variante 2019 al fine di offrire ai propri cittadini anche di cogliere le opportunità offerte dai decreti nazionali sul recupero fiscale

Gli articoli 56 e 57 relativamente agli ampliamenti volumetrici "una tantum", gli ampliamenti degli edifici esistenti sono da stabilire in termini di superficie utile netta, e non di volume, verificare inoltre ammissibilità ed opportunità di ulteriore ampliamento una tantum di edifici che hanno già fruito di tale possibilità se trascorsi 10 anni.

Vengono modificati gli articoli inserendo la misura calcolata in Sun. Per quanto riguarda il periodo di 10 anni si applica solo per gli edifici che abbiano già usufruito di ampliamenti nei

PRG precedenti (e si tratta di pochissimi casi). La norma una tantum del nuovo PRG 2019 è applicabile una sola volta (e non ripetibile trascorsi i 10 anni).

Il comma 4 dell'articolo 21 recita che il territorio del Comune di Pieve di Bono - Prezzo non è interessato da zone SIC ZPS o ZSC' in realtà esiste sul territorio comunale il sito SIC 'palù di boniprati'.

Corretto ed integrato l'articolo 21

Valutare la coerenza dell'articolo 35 dove si prescrive che la singola scheda dell'edificio dispone se è possibile sopraelevare nel centro storico, ma poi specifica che l'eventuale intervento previsto è alternativo all'articolo 105 della lp 15/2015.

L'articolo è corretto. La volontà dell'Amministrazione è quello di mantenere sia le previsioni del PRG in vigore, specificatamente contenute nelle schede di catalogazione già oggetto di variante, sia la possibilità di applicare l'articolo 105 su tutto il territorio comunale precisando in ogni caso che le misure non sono cumulabili.

Gli articoli di riferimento vengono corretti esplicitando la non cumulabilità degli interventi di sopraelevazione. (art. 35, art. 36 confermato, art. 44, art 45)

Valutare se qualora la scheda non ammetta la sopraelevazione sia possibile sopraelevare comunque ex art. 105. Non sono state prodotte le schede degli edifici del centro storico. Risulta pertanto impossibile valutare la coerenza dell'articolo considerato che prevede aumenti e sopraelevazioni anche considerevoli.

Le schede del centro storico non allegate non sono oggetto di variante e mantengono le possibilità previste dai PRG approvati:

Pieve di Bono approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 718 dd. 6 maggio 2016 Prezzo approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 65 di data 22 gennaio 2010.

All'art. 69 sostituire "precedente articolo 73" con "successivo articolo 73".

Corretto

Art. 91 si fa presente che in cartografia risulta individuata anche la viabilità di 3 categoria che la norma invece non considera.

Inserito riferimento alla viabilità di terza categoria all'art.91 delle NdA

Per quanto attiene infine agli edifici del PEM i cui ampliamenti risultano ancora previsti in volume, prendendo atto di quanto riferito in conferenza, si richiede di verificare una eventuale modularità della SUN coerente con gli ampliamenti volumetrici attualmente ammessi.

Non risulta possibile rivedere le schede di catalogazione del PEM. Il PEM è stato approvato in applicazione della delibera 611/2002 che stabiliva il parametro del volume. Il PEM è da considerarsi alla stregua di un piano attuativo su larga scala non assoggettabile, obbligatoriamente a revisione in adeguamento ai parametri della Sun almeno per le schede già approvate.

Solo con successive e specifiche varianti del PEM si potranno valutare diverse modalità di ampliamento, che non potranno in ogni caso stravolgere i concetti contenuti nei criteri di tutela paesaggistica predisposti coerentemente con i criteri allegati alla delibera 611, articolo 10 dove si parla espressamente di volume.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente ha espresso il proprio parere di merito con parere trasmesso in data 29 maggio 2020 e che di seguito si riporta.

TUTELA DEL SUOLO

In data 24 agosto 2015 è stato approvato il PTC delle Giudicarie con d.G.P. n. 1425 di – Piano stralcio “aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale”, attraverso il quale sono stati individuati gli ambiti fluviali ecologici di particolare tutela lungo i corpi idrici. Nello specifico risultano interessare tali ambiti le varianti numero v29 (agricolo locale), v88 (agricolo locale+manufatto)

La variante v88 è stata stralciata.

v89 (impianti tecnologici) ed R8 (parcheggio pubblico di progetto). Per queste varianti ricadenti in ambiti unici del torrente Adanà si richiede il rispetto delle Norme relative alle aree di protezione fluviale (ambito unico) del suddetto PTC.

La reiterazione R8 è stata leggermente ridotta a confine del torrente ed ora non interessa più l'ambito fluviale.

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri, come citato nelle NdA del PRG, laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua.

In particolare, si segnalano le varianti numero: v24 (agricolo locale), v32 (parco urbano), v53 (isola ecologica), v89 (impianti tecnologici) e R8 (parcheggio pubblico di progetto); adiacenti a corsi d'acqua pubblici per le quali “è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.”

Le norme di PRG art. Per tutte le varianti sopraelencate le prescrizioni indicate sono già contenute nel testo delle NdA con le prescrizioni di carattere generale richiamate agli articoli 18, e 28 NdA.

Le NdA del PRG riportano il riferimento normativo relativo alla la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

In particolare, si evidenzia che ricadono in aree di rispetto idrogeologico di pozzo e/o sorgenti le varianti numero: **v34** (verde privato) (**In adozione definitiva ricondotto ad agricolo PUP E103**) e **v55** (parcheggio privato); preme sottolineare che nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato, tra le altre attività: “[...] dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.”

Per quanto riguarda le varianti che ricadono in zone di protezione di pozzo e/o sorgenti sono le varianti numero: v33, v35, v35 e v40 (aree agricole) ed R8 (parcheggio pubblico di progetto); pertanto si ricorda il rispetto delle disposizioni vigenti: nelle zone di protezione, infatti, “[...] fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo – ad eccezione delle acque bianche non inquinate – lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.”

La variante numero R7 (parco urbano) ricade in una zona di tutela assoluta di pozzo e/o sorgenti ed è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l'esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l'assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le attività esistenti all'interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

Si provvede ad integrare con specifico riferimento normativo la R7

Inquinamento acustico

Attività potenzialmente rumorose (aree produttive, artigianali, ecc.). Sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento acustico, si evidenzia la necessità di porre attenzione alla vicinanza di aree a diversa classificazione acustica (ad esempio aree produttive vicino ad aree residenziali). A tal proposito si ricorda che l'art. 4 lettera a) della Legge 447/95 quadro sull'inquinamento acustico, dispone il divieto di accostare aree i cui limiti di rumorosità si discostano in misura superiore a 5

dB(A). In altre parole, non possono essere consentiti accostamenti di aree con salti maggiori di una classe acustica. Relativamente alla vicinanza delle aree produttive con le aree residenziali si deve anche considerare che oltre ai limiti assoluti definiti dal piano di classificazione acustica, le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenute al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore. In altre parole l'accostamento o l'avvicinamento di queste aree può porre in carico ai titolari dell'attività significative limitazioni e oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico. Pertanto, al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l'Amministrazione comunale dovrà richiedere ai soggetti proponenti le opere, la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, al fine di accertare presso i recettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore. La citata valutazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 447/95.

In particolare si chiede di porre attenzione se tali azioni siano necessarie valutando gli effetti della variante n. v3 nei confronti delle abitazioni più vicine e, viceversa, per le abitazioni future come da variante n. v57".

La variante v3 individua una zona produttiva a seguito di deroga urbanistica già approvata dalla Giunta Provinciale.

All'interno dell'area è prevista la realizzazione di un capannone per la conservazione e stagionatura salumi e non si prevedono particolari emissioni rumorose. Il progetto è stato autorizzato nel rispetto della normativa quadro L 447/95.

La variante v57, che costituisce un ampliamento dell'area residenziale esistente si pone comunque a distanza dell'area produttiva e fra le due zone si pone una fascia a destinazione agricola che garantisce il minimo distacco a norma di legge.

Aree agricole e aree agricole di pregio

Per quanto riguarda le previsioni introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, si richiama il parere trasmesso dal Servizio Agricoltura di data 5 giugno 2020 che evidenzia quanto segue.

"In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue.

Relativamente alle norme di attuazione:

all'art. 68 (norme generali aree agricole) comma 3 si segnala un riferimento normativo errato nella nota a piè pagina agli articoli applicabili del DPP 8-61/Leg: la data di approvazione è il 19/5/2017 (non il 2015); inoltre gli articoli applicabili sono l'art. 71 (non 81) e seguenti;

Si provvede a correggere la nota n.28 a piè di pagina

all'art. 68 comma 14, si ricorda che gli edifici vincolati ai sensi della legislazione urbanistica sono quelli realizzati successivamente dal marzo 1993, e non quelli realizzati successivamente ma prima dell'entrata in vigore del PUP, ossia il 2008. Anche per gli edifici non vincolati, il cambio di destinazione d'uso è comunque disciplinato dall'art. 62 comma 5 della L.P. 1/2008 e dall'art. 112 della L.P. 15/2015. Inoltre nelle zone agricole non sono ammesse attività né "industriali" né "artigianali". Si segnala anche un refuso nella prima riga del comma. La disposizione va quindi conformata;

Il comma 14 non prevede il cambio d'uso. L'ampliamento deve essere sempre destinato alla attività agricola/rurale/zootecnica esistente. Viene cancellato il termine "prima" che poteva generare errori di valutazione.

nell'art. 69 e 70 si segnala un refuso nel riferimento "al precedente articolo 73" (in realtà 68).

Si provvede a correggere il riferimento all'articolo

Relativamente alle varianti, si tratta essenzialmente di adeguamenti al PTC e allo stato di fatto (edifici esistenti), di stralci di previsioni, nonché di qualche modesta riduzione di aree agricole locali per opere pubbliche nuove zone residenziali.

Le limitate riduzioni delle aree agricole di pregio sono adeguatamente compensate. Nonostante la riduzione di 2,7 ha delle aree agricole totali si esprime quindi parere favorevole".

Aree protette

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, con parere di data 18 giugno 2020, ha espresso le sotto riportate osservazioni.

Con riferimento alla vs nota prot. n. 256265 dd 11 maggio 2020 relativa alla richiesta di parere alla Variante 2019 al Piano regolatore generale del Comune di Pieve di Bono – Prezzo, esperita un'attenta disamina della documentazione pervenuta, si comunica quanto segue. Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree protette: Palù di Boniprati Riserva naturale provinciale - ZSC IT3120066. Dalla consultazione della documentazione e delle tavole cartografiche risulta evidente come sia stata omessa la presenza della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120066 "Palù di Boniprati", che si sovrappone in termini territoriali all'omonima Riserva naturale provinciale. Da questa considerazione ne consegue la necessità che la relazione illustrativa ma soprattutto il rapporto ambientale in essa incluso sviluppi in modo più preciso e ragionato l'analisi delle potenziali interferenze che le varianti puntuali della presente variante possono esercitare nei confronti di habitat e specie del sito di Natura 2000, in relazione alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della normativa provinciale vigente. Peraltro la fase di autovalutazione citata a pagina 31 non risulta esplicitata e quindi non è possibile al momento esprimersi su tale aspetto.

Ciò detto, si reputa comunque opportuno in questa sede segnalare le correzioni e le osservazioni emerse dalla valutazione della documentazione pervenuta, che qui di seguito vengono puntualmente esplicitate.

Nelle tavole cartografiche "sistema ambientale", nella legenda manca la voce relativa alla ZSC IT3120066 "Palù di Boniprati".

Si provvede a riportare sia in legenda che in cartografia la voce relativa alla ZSC Boniprati

Nella tavola si nota che è riportata la sola vestizione e perimetrazione della Riserva naturale provinciale. Si chiede di correggere la denominazione ("Riserva naturale provinciale", non "riserva provinciale") e di riportare anche quella relativa alla ZSC, utilizzando per le vestizioni, gli standard adottati a livello provinciale, corrispondenti agli strati informativi cod. Z328_P (ZSC) e cod. Z316_P (Riserve naturali provinciali). I due layer possono essere scaricati dal geocatalogo del Portale Geocartografico Trentino (<https://siat.provincia.tn.it/geonetwork>).

Si provvede a riportare la giusta denominazione e vestizione dei due shp Z328 e Z316 in legenda.

Analogamente si chiede di riportare la voce relativa alla ZSC IT3120066 "Palù di Boniprati" anche nella tavola che colleziona le legende dei singoli allegati cartografici. Si chiede di mostrare in mappa, all'interno del poligono della suddetta riserva, la denominazione "Palù di Boniprati".

Si provvede a rendere visibile in cartografia la zona ZSC e la relativa denominazione "Palù di Boniprati".

Nelle norme tecniche di attuazione, con riferimento all'art. 2 "Riferimenti normativi e abbreviazioni" inserire anche i seguenti: Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)". Deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg.- Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000".

Inseriti i riferimenti normativi ai punti r) e s).

All'art. 21, comma 1, qualora si intenda riportare il numero esatto dei siti della Rete Natura 2000 del Trentino, si chiede di aggiornarli come sotto riportato: n.135 Zone Speciali di Conservazione (ZSC); n.1 Sito di Importanza Comunitaria (SIC); n.19 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Corretto l'articolo eliminando il numero

All'art. 21, comma 1, essendo il processo di conversione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in Zone speciali di conservazione (ZSC) concluso, ai sensi della D.G.P. 5 agosto 2010, n.1799 e ss.mm, si chiede di eliminare il secondo capoverso.

Si provvede a correggere

All'art. 21, comma 3, al fine di far chiarezza sulla questione relativa alla valutazione di incidenza, noto che sul territorio comunale è presente la ZSC IT3120066 "Palù di Boniprati", si propone di sostituire integralmente il presente comma e il precedente, con il seguente enunciato. *"Nei siti e nelle zone della rete "Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del presente comma. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg.- Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000".*

Corretto l'articolo

All'art. 21, comma 4, **(ora comma 3)** citare la presenza nel territorio comunale del seguente sito: ZSC IT3120066 Palù di Boniprati;

Si provvede a modificare il comma.

All'art. 22, comma 1 e comma 5, si chiede di utilizzare la denominazione corretta per le due tipologie di riserve presenti: riserve naturali provinciali e riserve locali.

Corretto l'articolo 22 comma 1.

All'art. 23, comma 1, eliminare il secondo capoverso relativo alla valutazione di incidenza ambientale in quanto già dettagliato nell'ambito dell'art. 21 comma 3 (come sopra revisionato). Nel secondo paragrafo sostituire "Sito di Interesse Comunitario" con "Zona Speciale di Conservazione (ZSC)".

Corretto l'articolo 23 comma 1.

All'art. 23 comma 3, citare la Deliberazione della Giunta Provinciale 10 gennaio 1994, n. 59.

Corretto l'articolo 23 comma 3.

Nella relazione illustrativa, sezione "adeguamento normativo" a pagina 3, esplicitare la Deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg.- Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000".

Integrata la relazione

Con particolare riferimento al rapporto ambientale, come già anticipato in fase di apertura del presente parere, non essendo presa in considerazione la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120066 "Palù di Boniprati", si richiede un'attenta valutazione delle possibili incidenze a carico di habitat e specie, con particolare riferimento alle varianti puntuali introdotte con il presente piano.

Integrata la relazione

Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante 2019 al Piano regolatore generale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo è condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto e sarà oggetto di una successiva valutazione ai sensi della normativa provinciale vigente".

Servizio Turismo

Il Servizio Turismo, con parere di data 4 giugno 2020, richiama quanto segue.

"Con riferimento alla nota ns. prot. n. 256265 dell'11 maggio 2020, in relazione a quanto in oggetto, si osserva quanto segue. La variante prevede la stesura di un unico strumento di programmazione degli ex comuni di Pieve di Bono e Prezzo che hanno costituito il nuovo comune di Pieve di Bono Prezzo, l'adeguamento al nuovo regolamento urbanistico edilizio provinciale e al

Piano territoriale della Comunità delle Giudicarie, della cartografia all'effettivo stato dei luoghi e adeguamenti catastali, aree di uso civico e preordinate all'espropriazione, centri storici, patrimonio edilizio montano.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, relativamente alle norme di attuazione, si osserva quanto segue:

- all'art. 61 (D1 Zone turistico ricettive alberghiere) Si evidenzia che al comma 2 vengono ammesse le attività extra alberghiere: gli esercizi extralberghieri non possono essere realizzati nella zone alberghiere, andranno specificamente regolamentati in conformità a quanto previsto dalla l.p. 7/2002 e dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. anche con un apposito cartiglio e denominazione previsto nella normativa e dalla legenda; al comma 3 sono previste le attività commerciali realizzabili nelle aree turistico ricettive: valutare l'opportunità di ammettere le sole funzioni di tipo commerciale legate alla struttura alberghiera. Al comma 6 viene indicato che l'Ostello rientra tra le strutture ricettive: l'art. 30 della l.p. 7/2002 prevede che gli ostelli rientrano tra le strutture extra alberghiere.

L'obiettivo dell'Amministrazione per le ridotte strutture alberghiere esistenti sul territorio comunale è quello di garantire la massima flessibilità per favorire ogni iniziativa che miri a mantenere e/o riprendere attività di esercizio pubblico che costituisce un servizio essenziale soprattutto per la zona di Boniprati.

L'articolo viene quindi radicalmente cambiato al fine di garantire all'interno delle aree attività alberghiere e extralberghiere compatibili fra di loro prevedendo ora

Art. 1. Zone per strutture miste turistico-ricettive [D207]

Gli indici edilizi vengono leggermente rivisti considerata la zona ove sono poste le strutture esistenti.

Si suggerisce di individuare con asterisco i rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio comunale.

Si provvede ad individuare i due rifugi escursionistici in località Boniprati e loc. Carriola.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Pieve di Bono Prezzo subordinatamente alle indicazioni riportate".

Servizio industria artigianato commercio e cooperazione

Il Servizio artigianato commercio, con parere di data 28 maggio 2020, evidenzia quanto segue.

"Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. 256265 di data 11 maggio 2020 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nel titolo XI° delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si richiedono i seguenti aggiornamenti:

- articolo 101, comma 5: con tale disposizione viene limitato l'insediamento ai soli esercizi di vicinato, con esclusione delle medie strutture di vendita in alcune specifiche zone. Tali disposizioni si pongono in contrasto con quanto stabilito dal punto 3.1, secondo periodo dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm., non sussistendo alcuna prevalente ragione ed esigenza, sotto il profilo degli impatti urbanistici e territoriali, di tutela dell'ambiente, della salute, della qualità del territorio e del tessuto urbano per escludere l'insediamento delle medie strutture di vendita all'interno di zone dove viene consentito lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio.

In tal modo si introduce, attraverso il piano regolatore, una ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento nonché una indebita limitazione ai principi della libera concorrenza in considerazione del fatto che la selezione per l'insediamento di medie strutture di vendita rispetto agli esercizi di vicinato viene effettuata esclusivamente attraverso l'applicazione di criteri e parametri di natura edilizia stabiliti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'allegato n. 1 alla deliberazione provinciale n. 1339/2013. Si chiede pertanto di abrogare il comma 5 dell'articolo 101 e di coordinare di conseguenza gli altri articoli del Piano.

Si provvede a togliere il limite

- articolo 108: sostituire le parole "ed alla bonifica di aree dismesse" con "ed alla riqualificazione di edifici dismessi".

Si provvede a correggere

APOP

Il Servizio Gestione Opere Stradali e il Servizio Gestione Strade, con parere di data 15 giugno 2020, evidenzia quanto segue.

"Si riscontra la richiesta di codesta spett/le amministrazione dd. 11 maggio 2020 prot. n.256265, riguardante la variante 2018 al piano regolatore generale del Comune di Pieve di Bono -Prezzo.

In merito alle varianti introdotte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinandole al recepimento delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. si raccomanda di prestare particolare attenzione nella definizione dell'accesso alle aree oggetto di variante, al fine di non compromettere la sicurezza stradale (e puntualmente valutare la possibilità di prevedere anche il divieto di attraversamento della mezzeria per accessi ecc...). Le soluzioni tecniche, dovranno acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'articolo 93, comma 6, prescrive il parere dei competenti servizi provinciali

2. In merito a tutte le varianti che insistono lungo la viabilità di competenza provinciale, ed in particolare alla variante v11 "modifica della destinazione di zona da parcheggio ad impianti tecnologici con possibilità di riutilizzo dell'edificio esistente" in fregio alla S.P. 122 "di Prezzo", e alla variante v12 "strada forestale di progetto", la cui origine si colloca in fregio alla S.P. 122 dir. Boniprati, si prescrive di rispettare i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale, come specificato nei paragrafi successivi. Per quanto concerne quest'ultima variante si raccomanda comunque di concordare la modalità di intervento con il servizio Gestione Strade, già a partire dalla fase preliminare di studio.

L'articolo 93, comma 6, prescrive il parere dei competenti servizi provinciali

3. Relativamente alla variante v41, "ampliamento area per attività artigianali", si prescrive che l'intervento in argomento sia progettato evitando l'apertura di nuovi accessi alla S.S. 237 e prevedendo, eventualmente, l'adeguamento e/o la razionalizzazione degli accessi esistenti. A tal fine è importante che l'intervento sia sottoposto all'esame delle Strutture in intestazione già a partire dalla fase di studio preliminare.

L'area è di proprietà della ditta artigianale già insediata e l'ampliamento non prevede nuovi accessi carrai.

4. Per quanto riguarda la variante v69 "inserimento rotatoria di progetto sulla strada statale", si rileva che sono stati recepiti i contenuti del progetto S-868 "Realizzazione della rotatoria lungo la S.S. 237 a sud di Cologna nel Comune di Pieve di Bono – Prezzo", attualmente in fase di appalto;

5. Per quanto concerne la variante v83, "rettifica viabilità – viabilità privata", si prescrive che contestualmente agli interventi previsti lungo la strada in questione, sia adeguato il relativo innesto sulla S.S. 237. A tal fine è importante che l'intervento sia sottoposto all'esame delle Strutture in intestazione già a partire dalla fase di studio preliminare.

Non si tratta di variante vera e propria ma semplice rappresentazione dello stato attuale che riconosce la viabilità esistente privata posta all'interno del compendio della centrale idroelettrica.

6. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera e decreto del presidente della repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

Si è provveduto ad integrare la fascia di rispetto stradale anche all'interno dei centri abitati.

7. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

8. Si comunica che la pista ciclopedonale di interesse provinciale esistente nel tratto a valle di Cologna, ed inserita nelle cartografie, è denominata Ciclovía della valle del Chiese (codice: CV TN07 Chiese) (...);

9. inserire nelle cartografie di piano (in particolare nelle tavv. B.1, B.2, B.3 e B.5) la ciclovía di interesse provinciale Pieve di Bono – Lardaro di progetto per la parte che ricade nel comune di Pieve di Bono Prezzo (n.d.r. il tracciato viene riportato in cartografie);

La ciclovía è segnata seguendo la circonvallazione appena realizzata. Non è stato possibile reperire nei tempi contingentati per la predisposizione della adozione definitiva di ulteriore documentazione. Gli shape forniti dal sistema cartografico trentino non contengono questo tratto.

10. Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

